

Alvares

REGOLAMENTO EDILIZIO

PEL

COMUNE DI MILANO

1° luglio 1904

(in vigore col 1° gennaio 1905)



Conforme all'edizione ufficiale

MILANO

DITTA EDITRICE LIBRARIA LUIGI DI G. PIROLA

Piazza della Scala, 6

1905.

Stamperia di ...

INDICE

CAPITOLO	I. — Disposizioni generali: art. 1 a 4	Pag. 5
»	II. — Condizioni e norme per l'autorizzazione all'esecuzione delle opere: art. 5 a 10	» 7
»	III. — Commissione igienico-edilizia: art. 11 a 15	» 10
»	IV. — Prescrizioni relative all'esecuzione dei lavori e norme di sicurezza pubblica: art. 16 a 28	» 12
»	V. — Solidità dei fabbricati e cautele per loro sicurezza: art. 29 a 42	» 16
»	VI. — Opere esteriori ai fabbricati: art. 43 a 58	» 21
»	VII. — Norme igienico-edilizie concernenti l'altezza delle case, il numero, l'altezza dei piani, cortili, cavedii — i locali d'abitazione ed annessi — le abitazioni collettive, scuole, bagni, stabilimenti industriali — case rurali ed annessi — depositi insalubri, fognatura, acqua potabile — visita agli edifici in costruzione, permesso di abitabilità; art. 59 a 63	» 25
»	VIII. — Prescrizioni relative alle costruzioni isolate con giardinetti da erigere su aree a ciò tassativamente destinate: art. 64 a 70	» 39
»	IX. — Servitù speciali di ordine e sicurezza pubblica — Sorveglianza — Contravvenzioni — Disposizioni transitorie: art. 71 a 81	» 40
»	X. — Tasse e competenze: art. 82	» 44
	TARIFFA	» »
	ZONA DI SERVITÙ DAZIARIA	» 45

REGOLAMENTO EDILIZIO

pel Comune di Milano

*approvato dal Consiglio comunale di Milano
nelle Sedute 26 marzo 1902 e 1° luglio 1904
e dalla Giunta provinciale amministrativa con atto 24 agosto 1904, n. 1151.*

CAPITOLO I.

Disposizioni generali.

ART. 1.

Non si potrà intraprendere nel territorio del Comune alcuna opera edilizia, tanto di costruzione che di demolizione anche nei fabbricati esistenti, se prima non siasi ottenuta l'autorizzazione e ritirata la relativa licenza dall'Autorità municipale: e del pari non si potrà introdurre alcuna variante, in corso di lavoro, ai progetti approvati senza l'autorizzazione e licenza predetta. In ogni caso la mancanza di questa porterà per conseguenza l'immediata sospensione delle opere abusivamente intraprese, o non conformi a quelle approvate e la loro eventuale demolizione. (1) (2)

Licenze.

(1) *Regolamento d'igiene 1901*: Art. 40. — Non sarà concesso di intraprendere nuova costruzione od ampliamenti di edifici esistenti, se non quando risultino accertate rispettivamente tutte le condizioni le quali valgano a garantire la salubrità della progettata fabbrica, delle limitrofe e del sottosuolo secondo le prescrizioni portate dal presente Regolamento, con speciale riguardo al regolare scarico delle acque meteoriche e di rifiuto.

Salubrità.

Idem: Art. 41. — All'effetti dell'accertamento, di cui al precedente articolo, si presenterà all'Autorità comunale domanda corredata di disegni in doppio originale, indicanti ogni occorribile elemento per stabilire che le opere progettate siano conformi, oltrechè alle prescrizioni del Regolamento edilizio in vigore, anche alle prescrizioni del presente Regolamento d'igiene. La stessa domanda deve quindi contenere anche notizie su tutto ciò che riguarda i pozzi o la distribuzione dell'acqua condotta, le latrine e i pozzi neri, ed il sistema d'allontanamento di tutti i rifiuti domestici, delle materie immonde e delle acque pluviali, secondo le relative norme del presente Regolamento.

Disegni.

(2) *Regolamento 25 aprile 1901 per la tassa daziaria sui materiali di costruzione*: Art. 2. — Non si potrà ottenere licenza d'opera, ove prima non siasi pagato, a titolo di anticipazione il 30 % della tassa, liquidata sulla base della fatta denuncia, previo esame e verifica dei competenti uffici.

Tassa daziaria.

Non è fatto obbligo della detta anticipazione, quando l'ammontare presumibile della tassa sia inferiore a L. 100.

Entro un mese dalla presentazione dell'istanza, l'Autorità municipale, (quando non trovi necessario mandare il progetto al petente perchè incompleto o indeterminato), pronuncierà il proprio voto sia nel caso di approvazione, come di non approvazione del progetto.

Trascorso questo termine, potrà intraprendersi l'esecuzione delle opere senza incorrere in contravvenzione per mancata licenza, ma con obbligo di osservare tutte le altre prescrizioni vigenti. Il termine non decorrerà che dal giorno in cui la domanda sia pervenuta al protocollo municipale completata e corredata a norma di tutte le prescrizioni in vigore.

Sono eccettuati dall'obbligo della preventiva licenza i casi di ordinarie riparazioni interne ai fabbricati, le modificazioni interne agli edifici industriali, i casi di pericolo imminente nei quali si debba provvedere immediatamente, e le opere che si eseguiscano per ingiunzione dell'Autorità di cui al seguente articolo 42; fermo però, in questi ultimi tre casi, l'obbligo di dare contemporaneo avviso all'Autorità municipale dei lavori intrapresi e di riportarne licenza di sanatoria.

ART. 2.

Piani regolatori.

Per le opere di fabbrica da eseguirsi in terreni o fabbricati compresi nei progetti di piani regolatori o di ampliamento, approvati dal Consiglio comunale, dovrà presentarsi, almeno un anno prima dell'epoca in cui si vorranno iniziare le opere, un progetto di massima, ove trattisi di nuove costruzioni, o un progetto definitivo, ove trattisi di riforme o adattamenti. È riservata tuttavia piena facoltà all'Autorità municipale di esigere la presentazione del progetto definitivo anche per le nuove costruzioni, prima del limite di cui al precedente articolo.

ART. 3.

Provvedim. edilizi.

Il Sindaco, a tenore delle leggi e dei regolamenti e consultata, ove occorra, la Commissione igienico-edilizia, ed eventualmente altre Commissioni od enti, emette licenza, impedendo, con speciali riguardi agli edifici aventi pregio storico od artistico, tutte quelle opere che fossero contrarie al decoro pubblico ed alle regole dell'arte; fa sospendere, quando occorra, le opere private; ed infine emette le ordinanze relative alle opere pubbliche ed ai provvedimenti edilizi urgenti.

ART. 4.

Se nel restaurare o nel demolire un edificio qualsiasi o nel fare scavi, si rinvenisse qualche oggetto od avanzo di pregio artistico, archeologico o storico, il Sindaco ordinerà i provvedimenti consentiti dalle norme vigenti per la conservazione dei monumenti.

Riguardi artistici
e storici.

Sono considerati edifici meritevoli di essere tutelati per speciali riguardi storici od artistici quelli riconosciuti come tali dall'Autorità competente. L'elenco di tali edifici sarà ostensibile presso gli Uffici del Comune.

CAPITOLO II.

Condizioni e norme per l'autorizzazione
all'esecuzione delle opere.

Art. 5.

Non si potranno dalla Commissione igienico-edilizia e dal Sindaco approvare progetti di fabbrica da eseguirsi nel territorio del Comune, e rilasciarsi le relative licenze d'esecuzione, se non quando risulti che le opere progettate sieno conformi alle prescrizioni del presente Regolamento, del Regolamento d'igiene (Titolo II. *Igiene del suolo e dell'abitato*), e del Regolamento di fognatura.

Osservanza delle
prescrizioni.

ART. 6.

In via di eccezione, quando trattasi di ricostruzione o riforma di edifici esistenti, potrà però il Sindaco — sentita la Commissione igienico-edilizia — approvare e licenziare progetti di fabbrica che rappresentino evidenti ed importanti migliorie, ancorchè in esse non sieno state rigorosamente osservate tutte le prescrizioni del presente Regolamento, dalle quali però, tanto la Commissione che il Sindaco, dovranno scostarsi il meno possibile.

ART. 7.

L'approvazione e licenza, di cui ai due precedenti articoli, costituiranno solo una presunzione della conformità delle opere, approvate e licenziate, alle leggi e regolamenti vigenti, restando

Effetti delle licenze.

perciò integra, se del caso ogni prova del contrario, anche nell'interesse del Comune, per ridurre le opere stesse a detta conformità, ove effettivamente questa non esistesse. La licenza d'opere edilizie è rilasciata a piena responsabilità di chi la richiede e senza pregiudizio dei diritti dei terzi.

ART. 8.

Domande di licenza.

Moduli.

Le domande e gli avvisi di cui all'art. 1, per ottenere licenza per l'esecuzione delle opere edilizie, saranno compilate su moduli approvati dalla Giunta municipale e dovranno essere corredate dai relativi disegni e contenere, oltre ad una particolareggiata descrizione di tutti i lavori che si vogliono intraprendere, notizie su tutto ciò che riguarda le ragioni di confinanza agli effetti degli articoli 47 e 48 Regolamento d'igiene, i pozzi e le distribuzioni d'acqua condotta, le latrine, i pozzi e i condotti neri, nonché il sistema di allontanamento di tutti i rifiuti domestici, delle materie immonde e delle acque pluviali, secondo il disposto dei Regolamenti d'igiene e di fognatura. (1) (2)

Quando trattasi di edifici destinati a stabilimenti industriali, teatri, caffè e luoghi di ritrovo, scuole, magazzini, ecc., i relativi progetti dovranno pure soddisfare a tutti quei requisiti speciali che potessero venir richiesti per la sicurezza contro gli incendi.

Pei teatri e luoghi di pubblico ritrovo, il progetto dovrà essere corredato della prova di aver riportato le prescritte approvazioni da parte delle altre Autorità per la sicurezza pubblica.

Denuncia tassa daziaria.

(1) *Regolamento per la tassa daziaria sui materiali di costruzione*: Art. 2. — Chi vuol intraprendere la costruzione di un edificio nuovo o un notevole rifacimento di un edificio esistente, deve prima di darvi esecuzione, unire alla domanda intesa ad ottenere la licenza di fabbrica, od alla semplice denuncia d'opere, un prospetto col computo metrico presuntivo delle varie partite costruttive soggette a tassa, giusta la tariffa annessa al presente Regolamento, da redigersi secondo i moduli all'uopo predisposti dall'Autorità comunale.

Per *costruzione di un edificio nuovo*, si intende non soltanto l'erezione di un edificio dalle fondamenta, ma anche qualsiasi ampliamento o sopralzo o ricostruzione parziale o totale di un edificio esistente.

Per *notevole rifacimento di un edificio esistente*, si intende qualunque variazione al numero ed alla consistenza dei locali, nonché la costruzione di scale, soffitti, coperture ed ogni altra opera che ecceda quella di manutenzione e conservazione.

Fognatura.

(2) *Regolamento pel servizio della fognatura, 26 febbraio 1894*: Art. 18. — Per le case di nuova costruzione i progetti di fognatura dovranno essere presentati contemporaneamente al progetto della casa (in pianta $\frac{1}{100}$ del sotterraneo, colla indicazione della rete di distribuzione, e dei dettagli relativi alla immissione nella fogna). Si uniranno anche le indicazioni seguenti: 1° area complessiva della proprietà; 2° area coperta di ogni piano; 3° area sistemata a cortile; 4° area sistemata a giardino.

I progetti di opere in edifici di pregio artistico o storico dovranno corredarsi del corrispondente *nulla osta* od approvazione da parte del locale ufficio regionale per la conservazione dei monumenti.

Le istanze ed i tipi dovranno portare la firma del proprietario o del suo legale rappresentante, quella del direttore delle opere — che dovrà essere o Ingegnere od Architetto laureato in una delle scuole d'applicazione del Regno, o, anche solo Geometra (perito agrimensore) limitatamente però alle costruzioni rurali —, e quella dell'esecutore — che dovrà essere o Ingegnere, Architetto laureato come sopra, o Capomastro debitamente abilitato dell'Autorità municipale ad esercire in Milano, oppure chi dimostri di possedere l'idoneità all'esecuzione di opere edilizie nei modi previsti dall'art. 77 del Regolamento dell'amministrazione del Patrimonio e della contabilità generale dello Stato promulgato con Regio Decreto 4 maggio 1885, n. 3074. (1)

Solo allorchè trattasi di opere di lieve momento in edifici esistenti, potrà tollerarsi la mancata presentazione dei disegni e basteranno le firme del proprietario e dell'esecutore dell'opera, il quale potrà anche essere Geometra (perito-agrimensore); riservato però in questi casi all'Autorità comunale il diritto di richiedere, quando lo creda opportuno, i tipi delle opere da eseguirsi e la firma di un Ingegnere od Architetto laureato come sopra.

Tutti i firmatari delle istanze di cui trattasi dovranno indicarvi anche la loro residenza o domicilio, che dovrà essere in ogni caso in Milano.

Tutti i firmatari saranno, nell'interesse e nei riguardi del Comune, solidalmente responsabili della fedele, buona e solida esecuzione delle opere progettate ed approvate; salva e riservata nei riguardi degli stessi firmatari ogni altra e diversa eventuale responsabilità.

Art. 9.

Quando l'edificio debba sorgere dalle fondamenta in confine colla proprietà pubblica, il proprietario dovrà esattamente atte-

Firme.

Domicilio in Milano.

Responsabilità.

Puntifissi.

(1) Art. 77. — Quando trattasi di lavori d'arte o di nuove costruzioni, l'aspirante deve giustificare la sua idoneità con la presentazione di un attestato, rilasciato dal Prefetto o sotto-Prefetto infra sei mesi anteriori alla data in cui è tenuta l'asta (nel caso del Regolamento Edilizio si intende anteriori alla data di presentazione del progetto), e che assicuri aver l'aspirante dato prove di perizia e di sufficiente pratica nell'eseguimento o nella direzione di altri consimili contratti d'appalto di lavori pubblici o privati.

nersi, senza veruna sporgenza neppur di zoccoli, ai punti fissi di linea e di livello che sarà suo obbligo di domandare in tempo utile, addivenendo alla firma di apposito verbale di consegna. Tale consegna verrà fatta entro 25 giorni dalla presentazione della domanda.

Prima di questa pratica non si potranno costruire muri fuori terra confinanti colla strada pubblica.

Per la consegna dei punti fissi l'edificante dovrà fornire i manuali ed attrezzi occorrenti e prestarsi a tutte quelle operazioni che all'uopo gli verranno indicate dagli incaricati municipali.

Saranno pure a carico dell'edificante le spese per tasse e bolli del suddetto verbale e quelle della visita tecnica.

ART. 10.

Validità della licenza.

La licenza di fabbrica dovrà venir rinnovata quando entro sei mesi dalla data della sua emissione le opere non siano state iniziate o, se iniziate, quando siano rimaste sospese per sei mesi.

CAPITOLO III.

Commissione igienico-edilizia.

ART. 11.

Costituzione.

La Commissione igienico-edilizia è composta dal Sindaco o da un Assessore da lui delegato che la presiede, dal Direttore dell'ufficio Regionale per la conservazione dei Monumenti in Lombardia, dal Medico capo Ufficiale sanitario municipale e da dodici membri nominati dal Consiglio comunale. Di questi almeno tre dovranno essere artisti.

I Commissari di nomina consigliere durano di regola in carica tre anni: ogni anno si procederà però alla loro parziale rinnovazione, per i primi due anni mediante estrazione a sorte di quattro di essi, indi per anzianità. Quelli che escono di carica non sono rieleggibili che dopo un anno.

ART. 12.

Convocazione.

La Commissione si riunisce ordinariamente una volta per settimana in giorno fisso, e straordinariamente ogni volta che il Sindaco lo creda opportuno.

Un ingegnere municipale, a ciò delegato, assiste come Segretario alle adunanze della Commissione e stende i verbali delle deliberazioni.

ART. 13.

La Commissione dà parere:

- 1° sull'interpretazione, esecuzione, e sulle eventuali modificazioni del presente Regolamento;
- 2° sui piani di ingrandimento o di abbellimento della città;
- 3° su tutti i progetti di nuovi fabbricati, di ampliamenti, riforme e ricostruzioni di qualche rilievo, da questo o da altro Regolamento assoggettati all'approvazione municipale;
- 4° in generale su quanto può interessare il regime edilizio, l'igiene ed il pubblico decoro, anche in riguardo agli interessi dell'arte e dell'archeologia.

Competenza.

I progetti di cui al comma 3° dovranno essere previamente esaminati dall'Ufficio tecnico municipale, che li presenterà alla Commissione con una sua relazione.

Per la trattazione di oggetti di natura prevalentemente artistica, la Commissione nomina nel suo seno una sotto-Commissione che si riunirà ogni qualvolta si manifesti l'opportunità.

ART. 14.

I progetti approvati dalla Commissione portano la data del verbale di approvazione, il timbro della Commissione e la firma di un membro di essa.

ART. 15.

Quando la Commissione abbia a trattare argomenti nei quali si trovi interessato come autore, costruttore, proprietario, o comunque, alcuno de' suoi membri, questi non potrà assistere all'esame, alla discussione ed al giudizio relativo all'argomento stesso.

Incompatibilità.

CAPITOLO IV.

**Prescrizioni relative all'esecuzione dei lavori
e norme di sicurezza pubblica.**

ART. 16.

Cesate.

Chiunque voglia eseguire opere edilizie che tocchino il suolo pubblico, prima di dar principio ai lavori, deve recingere il luogo destinato all'opera con un assito di aspetto decoroso, alto almeno metri 3.50, costruito secondo la linea e le modalità che saranno indicati dall'Autorità municipale.

materiale stradale

Prima dell'impianto dell'assito il costruttore dovrà addivenire in confronto del municipio, ad un atto di consegna dei marciapiedi o materiali di sistemazione stradale che verranno racchiusi dagli assiti per gli effetti della voluta riconsegna o ripristino a lavoro terminato, previo deposito di garanzia e pagamento della relativa tassa.

Le porte che si praticassero nell'assito dovranno aprirsi verso l'interno ed essere mantenute chiuse durante la sospensione dei lavori.

ART. 17.

esenzione

Al disposto dell'articolo precedente si può fare eccezione:

a) quando trattisi di opere di pochissima entità o di opere da eseguirsi nei piani superiori di un fabbricato, nei quali casi il proprietario potrà, a giudizio dell'Autorità, essere esonerato dall'obbligo di costruzione dell'assito ed autorizzato invece a sostituire altri convenienti segnali che servano di manifesto avviso ai passanti;

divieto

b) quando, in caso di soverchio incaglio al pubblico transito, l'Autorità municipale non possa permettere che venga ingombrata coll'assito alcuna parte del suolo pubblico; nella qual contingenza il costruttore dovrà provvedere altrimenti a termini degli art. 20 e 22 del presente Regolamento ed a seconda delle migliori norme dell'arte alla tutela della pubblica sicurezza.

ART. 18.

manufatti

Quando nel manomettere il suolo pubblico il costruttore incontrasse manufatti per servizio pubblico, deve usare ogni cautela

per non danneggiarli e darne contemporaneo avviso alle imprese proprietarie pei provvedimenti del caso.

ART. 19.

Gli assiti od altri ripari devono essere imbiancati agli angoli salienti a tutta altezza e muniti pure agli angoli di una lanterna a vetri rossi, da mantenersi accesa dal cader del giorno a mattina, secondo l'intero orario della pubblica illuminazione stradale, per cura di chi fabbrica.

segnali

Questa lanterna deve essere collocata in modo ed avere dimensioni tali da rendere facilmente visibile il recinto od il riparo su cui è collocata.

ART. 20.

Quando non sia permessa la costruzione dell'assito, il primo ponte di servizio verso il pubblico passaggio, non può essere costruito ad un'altezza minore di tre metri misurati dal suolo al punto più basso dell'armatura del ponte, e deve avere il piano eseguito in modo da riparare con sicurezza lo spazio sottostante. Trattandosi di ponti a sbalzo, l'altezza sul piano di strada non potrà essere inferiore a metri 4.00 misurati come sopra.

Ponti di fabbrica.

ART. 21.

Nel riformare o riparare i fabbricati o parti di essi, anche per le fronti interne, il proprietario deve eseguire tutte le opere atte a rimuovere ogni pericolo e recare il minor incomodo possibile sia ai passanti, sia a coloro che abitano nei fabbricati contermini.

ART. 22.

I ponti di servizio dovranno avere tutti i requisiti necessari per garantire la sicurezza dei lavoratori ed impedire la caduta dei materiali. Pei ponti ordinari, si osserveranno le norme seguenti:

Per un'altezza superiore a metri 8,00 le abetelle (piantane) saranno composte di legni accoppiati per tutta la loro lunghezza,

o fino ad almeno un metro sopra l'ultimo ponte di lavoro. Pei collegamenti dei legnami si dovranno impiegare le fasciature di ferro inchiodate, od altro equipollente sistema, escluse le funi di canapa; in modo analogo dovranno pure assicurarsi i beccatelli, ritenuta insufficiente la semplice chiodatura.

Impalcati.

Le impalcature saranno formate con tavole dello spessore di almeno metri 0,035 debitamente assicurate ai sottostanti travicelli.

Speciale riguardo dovrà usarsi nella costruzione delle impalcature dei ponti a sbalzo, o di quelli sostenuti da antenne non racchiuse da cesate verso la pubblica via, in modo che il transito cittadino sia garantito da qualsiasi pericolo, danno o molestia.

Ogni impalcatura in esercizio dovrà sempre avere un sottoponte ad una distanza non maggiore di metri 2,50.

I ponti e le rampe dovranno essere muniti di parapetti composti di almeno due correnti, di cui il superiore, costituito da un'abetella o da un travetto e l'inferiore da una tavola poggiante sull'impalcatura.

Le fronti dei ponti verso strada saranno munite di stuoje o graticci di giunchi o altrimenti, in guisa da evitare la caduta di oggetti o materiali sulla strada.

L'Autorità municipale potrà prescrivere tutte quelle opere che crederà necessarie per meglio garantire la sicurezza della ponteggiatura.

Inoltre, i costruttori ed esecutori di qualsiasi opera di fabbrica avranno stretto obbligo — per tutto quanto si riferisce alla esecuzione delle opere stesse — di attivare tutte le prevenienze e i migliori sistemi di scienza e di pratica, per evitare qualunque causa di danno agli operai od alle persone ed alle cose in genere, con speciale riguardo al macchinario, cordami, attrezzatura, mezzi provvisionali e simili.

ART. 23.

Demolizioni.

Nelle opere di demolizione e specialmente nello stacco di materiali voluminosi e pesanti dovranno usarsi le debite cautele per evitare scuotimenti del terreno e conseguentemente ogni danno o molestia ai fabbricati vicini.

Verso la pubblica via è vietato l'abbassamento di materiali di demolizione. Quando ciò sia reso assolutamente necessario dalla natura delle opere, i materiali stessi dovranno venir calati entro panieri o per appositi condotti, ovvero col rattegnio di corde od altri mezzi d'opera precauzionali.

Dovranno altresì osservarsi le prescrizioni stabilite dall'articolo 135 (4) del Regolamento d'igiene, e tutte quelle altre speciali cautele che l'Autorità potrà imporre a seconda dei casi.

ART. 24.

Chi fabbrica non potrà mai ingombrare le vie e spazi pubblici adiacenti alla fabbrica.

Ingombri.

Solo in caso di assoluta necessità può essere permesso dall'Autorità municipale il deposito temporaneo di materiali con quelle norme e cautele che in ogni singolo caso verranno stabilite.

ART. 25.

Le opere di riforma o di ricostruzione delle fronti dei fabbricati verso spazi pubblici devono incominciare appena stabiliti gli assiti di cinta e gli occorrenti ponti di servizio e continuare senza interruzioni in modo da essere compiute nel più breve termine possibile.

Termine.

ART. 26.

Nei casi in cui il proprietario sia, per qualsiasi ragione, costretto ad interrompere l'esecuzione delle opere, egli deve tuttavia far eseguire quelle ritenute necessarie per togliere eventuali sconci o per garantire la solidità delle parti costrutte, previa notifica od accordi coll'Autorità comunale. In caso di inadempimento di tale prescrizione da parte del proprietario dell'edificio, il Sindaco provvede per l'esecuzione coattiva delle opere di cui sopra, a termini di legge.

Interruzioni.

Trascorso un mese dall'interruzione delle opere sarà in facoltà dell'Autorità comunale di far cessare l'occupazione del suolo pubblico eventualmente accordata.

ART. 27.

Chi fabbrica deve, immediatamente dopo il compimento dei lavori, far levare i ponti, gli assiti, ecc., e restituire alla circolazione il suolo pubblico perfettamente sgombro a tutta sua cura e spesa.

Ripristino stradale.

(4) Vedi pag. 38.

rimborso spese

Le opere di ripristino del suolo stradale saranno eseguite per cura dell'Amministrazione comunale a totale spesa del proprietario pel quale fu fatta la manomissione, che dovrà rinfonderla entro 15 giorni dalla notifica dell'avviso di pagamento, versandone alla Cassa comunale l'importo, quale risulterà dalla liquidazione dell'Ufficio tecnico municipale.

ART. 28.

Canali pubblici.

Nessuno può, senza speciale concessione, valersi per la sua fabbrica dell'acqua corrente nei canali pubblici, nè divergerla od impedirne il corso in qualsivoglia modo.

CAPITOLO V.

Solidità dei fabbricati e cautele per loro sicurezza.

ART. 29.

Norme generali.

Ogni opera edilizia deve eseguirsi — oltrechè in piena conformità ai progetti approvati — secondo le migliori norme dell'arte ed avere tutti i requisiti necessari, acciò riesca solida igienica, decorosa, ed atta alla sua destinazione.

ART. 30.

Finestre dei sotterranei.

Le finestre dei sotterranei verso strada devono essere aperte nello zoccolo dei fabbricati o nelle soglie delle aperture e munite di lastre di pietra forate o difese in metallo coll'aggiunta di una rete metallica a fitta maglia, che si possa facilmente levare.

Art. 31.

Materie infiammabili.

Tutti i locali destinati a deposito di materie infiammabili devono essere costrutti con materiali incombustibili, (esclusa in modo assoluto ogni struttura in cui entri il legname), chiudersi con serramenti in legno rivestiti sulle due faccie da lamiera metallica, ed avere un'apertura per cui entri luce diretta.



ART. 32.

Ogni fabbricato deve essere separato dagli immediatamente contigui di eguale altezza con muri a tagliafuoco elevati sopra il tetto di almeno m. 0,60. Quando una parte del fabbricato o del solaio è adibita ad abitazione e l'altra a magazzino od opificio, le due parti dovranno essere separate da tagliafuoco e le aperture comunicanti munite di porte foderate di lamiera.

Tagliafuoco.

Quando una campata di tetto di un fabbricato supera i trenta metri di lunghezza, dovrà esser divisa da muri a tagliafuoco.

ART. 33.

I fumaioli non potranno in nessun caso sporgere dalle falde dei tetti a distanza minore di un metro dal muro frontale; essi saranno inoltre possibilmente di uniforme modello e convenientemente aggruppati pel loro migliore aspetto. Anche le così dette canne morte dovranno avere i corrispondenti fumaioli.

Fumaioli.

ART. 34.

I condotti del fumo e dell'aria od acqua calda e del vapore non si devono addossare a travi o pareti di legno ma ne devono distare almeno dieci centimetri.

Condotti del fumo
e simili.

Le stufe a legna o carbone disposte negli appartamenti dovranno pure essere collocate alla distanza di almeno m. 0,10 dai tavolati, dalle tramezze di legno e dalle tappezzerie.

I tubi del fumo non incassati nel muro, in quella parte che attraversa le impalcature, devono essere difesi da una controcanna di maggior diametro in modo che siavi fra le due canne un'intercapedine di almeno 3 centimetri, ove possa circolare l'aria.

ART. 35.

È vietato costruire canne da fumo applicate alla parte esterna od anche incassate nei muri prospicienti la pubblica via.

In via di eccezione potranno tollerarsi dette canne incassate nel muro frontale quando siavi applicata pel loro intero sviluppo, una controcanna nel modo indicato nell'ultimo capoverso dell'articolo precedente.

È proibita la costruzione di canne da camino nei muri di ambito dei fienili.

ART. 36.

Camini industriali.

I camini per caldaie a vapore od altri usi industriali non devono essere collocati a distanza minore di m. 6 dalla pubblica via: saranno di almeno 30 metri d'altezza, e muniti di parafulmine.

Vapore.

Il vapore che si scarica dai motori o da altri apparecchi a vapore ed i gas provenienti dalle motrici a gas devono scaricarsi a mezzo del camino del fumo, od altrimenti a mezzo di appositi tubi che si innalzino verticalmente oltre il culmine dei tetti dei fabbricati contigui.

ART. 37.

Gas.
Correnti elettriche.

Chiunque voglia introdurre in luoghi di sua proprietà o tenuti a godimento il gas illuminante o correnti elettriche ad elevato potenziale (oltre 350 volts per corrente continua e 250 per corrente alternata) ovvero eseguire rilevanti variazioni nelle preesistenti condotte, deve darne preventivo avviso scritto all'Autorità municipale, firmato dal proprietario e dall'assuntore dei lavori.

Art. 38.

Tubazioni gas.

I tubi di condotta e tutti gli apparecchi che servono alla distribuzione del gas devono essere visibili e sempre costrutti di ferro o d'ottone.

Sono tollerati i tubi di piombo quando si tratti del tubo sotterraneo di presa stradale, dei tubi di rivestimento sui gomiti, del pezzo di attacco al contatore limitatamente, quest'ultimo, alla lunghezza di 60 centimetri e nei casi in cui per ragioni speciali non torni adatto l'impiego del ferro per essere in condizioni da subire facili alterazioni. Il pezzo d'attacco alla condotta generale deve essere disposto in modo da poter essere facilmente scoperto e schiacciato prima che entri nella casa. A tale scopo sarà collocato e mantenuto sopra di esso un indicatore colla lettera *G* ed in corrispondenza a questo il tubo appoggerà sopra un dado di pietra.

ART. 39.

Allorchè un tubo a gas deve essere incassato od attraversare un muro, una tramezza, un tavolato, un pavimento, un sof-

fitto, ecc., ovvero un vano inaccessibile deve in tutta la parte non ispezionabile essere senza giunti e rivestito di un secondo tubo di ferro, oppure di piombo nei casi contemplati del precedente articolo e presentare sufficienti tracce esteriori della linea percorsa.

Il secondo tubo deve essere in un sol pezzo, di conveniente robustezza, avere il diametro di un centimetro almeno maggiore del diametro del tubo interno, sporgere di un centimetro per parte dal corpo che attraversa ed essere aperto ai due estremi, od almeno all'estremo più alto se non è collocato orizzontalmente. Si fa eccezione per le tubazioni che servono a condurre il gas dalla strada al contatore.

I fili di condotture elettriche devono essere collocati a conveniente distanza dai tubi del gas.

ART. 40.

Per le linee di condotture elettriche ad alta tensione (cioè oltre 350 volts per corrente continua e 250 per corrente alter- Condotture elet-
triche. nate), oltre le prescrizioni che l'Autorità comunale potrà di caso in caso impartire, devono essere osservate le norme seguenti:

a) ogni tirante oltre ad essere isolato dalla linea, se è assicurato ad un fabbricato, deve pure essere isolato dal fabbricato stesso;

b) i pali, e le mensole, e possibilmente anche gli isolatori, devono essere segnati in rosso;

c) nei luoghi accessibili e poco sorvegliati, i pali devono essere muniti di un'iscrizione chiara che metta in guardia il pubblico contro il pericolo di toccare i fili. Altrettanto deve farsi per le mensole sopra i tetti. Tutti questi segnali devono mantenersi in buono stato;

d) i pali, le mensole e gli altri sostegni per conduttori, sui quali si abbiano potenziali pericolosi, dovranno essere muniti di ripari atti ad impedire che si acceda ai conduttori stessi senza l'aiuto di scale mobili o di mezzi analoghi, e i fili dovranno collocarsi a tal distanza dalle finestre, dalle terrazze e dai tetti da non poter essere toccati;

e) le condotture aeree nell'abitato devono essere divise in tronchi, ciascuno dei quali possa venir separato dagli altri durante l'esercizio mercè l'interruttore;

f) i conduttori fra i quali esiste differenza di potenziale, dovranno collocarsi in modo che non possano, cadendo od allungandosi, venire in contatto l'uno dell'altro. Nei casi in cui questa condizione non possa agevolmente soddisfarsi, si curerà

fra i due conduttori l'interposizione di una rete di sicurezza, di robustezza sufficiente e convenientemente disposta ed isolata;
 g) i trasformatori elettrici devono essere collocati in locali segregati e riconoscibili mediante indicazioni speciali e visibili a distanza.

ART. 41.

È assolutamente vietato l'uso delle fiamme per la ricerca delle fughe di gas anche in luoghi aperti.

Nei locali dove sono installati accumulatori elettrici non si impiegherà altra illuminazione che quella fatta con lampade elettriche chiuse ad incandescenza e non si dovranno introdurre corpi accesi.

ART. 42.

Minaccia di rovina.

Pervenuta al Municipio notizia che un manufatto minacci rovina, ne viene fatta sommaria constatazione a cura dell'Ufficio tecnico, il quale indica al proprietario od a chi per esso i provvedimenti più urgenti da prendersi.

L'Autorità municipale, in base alla relazione dell'Ufficio stesso, fa intimare, se del caso, al proprietario l'ordine di procedere senza ritardo alla riparazione ed eventualmente allo sgombero ed alla demolizione degli edifici minaccianti rovina, salvo quei provvedimenti d'urgenza che sono nelle attribuzioni del Sindaco per la sicurezza pubblica (1) (2).

Le spese relative dovranno essere rimesse dal proprietario della casa a norma di legge (1).

(1) *Legge comunale e provinciale (testo unico, 4 maggio 1898)*: Art. 151. — Appartiene pure al Sindaco di fare i provvedimenti contingibili ed urgenti di sicurezza pubblica sulle materie di cui al n. 9 dell'art. 194 (che sono: « i regolamenti di edilizia e polizia locale »), nonché di igiene pubblica, e di far eseguire gli ordini relativi a spese degli interessati, senza pregiudizio dell'azione penale in cui fossero incorsi.

La nota di queste spese è resa esecutoria dal Prefetto, sentito l'interessato, ed è rimessa all'esattore che ne fa la riscossione nelle forme e coi privilegi fiscali determinati dalle leggi.

(2) *Codice penale*: Art. 434. — Chiunque trasgredisce ad un ordine legalmente dato dall'Autorità competente, ovvero non osserva un provvedimento legalmente dato dalla medesima per ragione di giustizia o di pubblica sicurezza, è punito con l'arresto sino ad un mese o con l'ammenda da lire venti a trecento.

Idem: Art. 472. — Quando un edificio o un'altra costruzione minacci, in tutto o in parte, rovina, con pericolo per l'altrui sicurezza, il proprietario o chi lo rappresenta, ovvero chi sia altrimenti obbligato alla conservazione o alla

CAPITOLO VI.

Opere esteriori ai fabbricati.

ART. 43.

Le fronti delle case ed edifici in genere in fregio alle vie e spazi pubblici, o comunque offerti alla pubblica vista, dovranno — con speciale riguardo alla loro ubicazione — corrispondere alle esigenze del decoro edile cittadino, tanto per ciò che si riferisce alla corretta armonia delle linee ornamentali, che ai materiali da impiegarsi nelle opere di decorazione.

Decoro edile.

ART. 44.

Di regola — salvo cioè le eccezioni, che per speciali ragioni architettoniche, l'Autorità comunale credesse di contemplare — i balconi e terrazzini verso gli spazi pubblici dovranno aprirsi ad un'altezza non inferiore a metri 4,20 misurata dal piano del marciapiede stradale al piano della loro soglia, e non potranno avere uno sporto maggiore di m. 1,40 dalla linea di proprietà. La costruzione dei balconi e terrazzini potrà venir impedita in vie larghe meno di m. 6,00, ed in tali casi è pure in facoltà dell'Autorità comunale di limitare lo sporto della cornice di gronda.

Balconi.

ART. 45.

Le decorazioni degli edifici e gli infissi di qualunque genere, per l'altezza di m. 2,20 dal suolo pubblico, non devono sporgere più di metri 0,04 sull'area stradale.

Lo zoccolo non potrà mai occupare nessuna parte dell'area stradale, nè avere sporti sull'area medesima.

Sporgenze.

vigilanza dell'edificio o della costruzione, che non provvede ai lavori necessari per rimuovere il pericolo, è punito con l'ammenda da lire dieci a cento; e sino a lire mille, se abbia trasgredito all'ingiunzione dell'Autorità competente.

Ove si tratti di un edificio o di un'altra costruzione in tutto o in parte rovinati, chi, avendone l'obbligo, trascura di rimuovere, con riparazioni o con qualsiasi altro provvedimento, il pericolo persistente a cagione della rovina, è punito con l'ammenda da lire cinquanta a mille.

Quando si tratti di edifici di rilevante importanza architettonica possono essere accordate speciali concessioni dall'Autorità municipale, tanto rispetto agli sporti, quanto riguardo all'occupazione del suolo pubblico.

ART. 46.

Contorni.

Verso la pubblica via i contorni sagomati in rilievo delle luci di porte, botteghe e finestre, i coprifascia delle cornici dei vari piani e simili dovranno esclusivamente venir costrutti in pietra naturale od artificiale di provata solidità, comprese le terrecotte.

ART. 47.

Zoccolo.

Lo zoccolo, così delle case come dei muri di cinta, dovrà sempre venir eseguito in lastre o conci lavorati di materiali duri e resistenti.

ART. 48.

Infissi.

Gli infissi da applicarsi alle fronti delle case, come insegne, cartelli, vetrine, tende, verande, ecc., dovranno essere di disegno approvato ed applicarsi in modo da non deturpare le linee architettoniche e non produrre troppo vivo contrasto col resto del fabbricato a giudizio dell'Autorità comunale.

ART. 49.

Serrami.

Tutte le aperture di porte e di botteghe che danno sulle vie devono essere munite di serramenti che non si aprano o non si rimuovano verso l'esterno, a meno che si tratti di ante metalliche pieghevoli e costrutte con cautele speciali onde non riescano incommode e pericolose, e salvo i casi in cui ciò sia richiesto da ragioni di pubblica sicurezza.

Anche le finestre del piano terreno, che hanno davanzali alti dal suolo meno di m. 2,20, non potranno essere munite di serramenti che si aprano verso la pubblica via.

Sono vietati i sistemi di chiusura delle botteghe, porte e finestre terrene di cui sopra, con ante trasportabili.

È vietata la ferratura con semplice baionetta e piletta delle griglie e dei controvetri apribili all'esterno, che dovranno invece venir fissate con ferri a collo d'oca assicurati in occhioli passanti la mazzetta della finestra od il telaio maestro delle vetrate.

ART. 50.

Tutti i muri nuovi o riattati, ad eccezione di quelli stillati a pietra vista, a perfetta regola d'arte, devono, quando siano visibili dalla pubblica via, essere intonacati entro il termine di un anno dalla loro costruzione.

Intonaco.

L'Autorità municipale potrà, nei casi di costruzioni in corso, e solo in via eccezionale, accordare proroghe al termine suddetto.

ART. 51.

Nelle gronde in struttura muraria il gocciolatoio deve costruirsi in pietra naturale od artificiale di provata solidità, comprese le terrecotte, e munirsi di canale metallico.

Gronda.

Gli abbaini, quando non hanno logico collegamento colla decorazione della fronte, non devono esser visibili dalla pubblica via.

ART. 52.

Il tetto dei fabbricati verso le vie ed altri spazi pubblici o soggetti a pubblica servitù, deve essere munito di un canale di metallo d'ampiezza sufficiente a contenere e sfogare le acque piovane.

Pluviali.

La stessa disposizione sarà adottata anche verso i cortili ove prospettino fabbricati di abitazione.

Dal canale suddetto poi le piovane saranno condotte, a mezzo di un conveniente numero di tubi verticali di materiale impermeabile sino agli appositi canaletti sotterranei per sfogare nelle fogne, salvo quanto è prescritto dal Regolamento di fognatura.

I tubi verticali di cui sopra, possono essere internati nel muro od anche soltanto applicati ad esso. La porzione inferiore però, nella parte prospiciente la strada, per un'altezza non minore di m. 3,60, misurata dal piano stradale, dev'essere internata nel muro.

I tubi non devono trovarsi a contatto colle pareti della rispettiva incassatura.

ART. 53.

Nel caso di rottura di qualche tubo conduttore delle acque piovane verso la pubblica via, il proprietario è tenuto a farne tosto eseguire la riparazione, e questa deve compiersi entro il termine strettamente necessario.

Il tubo provvisorio di deviazione deve essere applicato ad un'altezza non minore di m. 3,00 dal suolo, e sporgere in guisa che l'acqua cada fuori dal marciapiede.

ART. 54.

Tinte.

Le fronti esterne degli edifici formanti in complesso un corpo architettonico, spettino esse ad uno o più proprietari, dovranno rispondere a tale unità di concetto anche nelle tinte.

Qualora le tinteggiature dei muri di cinta o di prospetti di fabbriche non presentino un aspetto decoroso, l'Autorità municipale potrà ordinare entro un congruo termine nuova tinteggiatura.

ART. 55.

Ornamenti.

Non si possono eseguire sulle facciate delle case e su altri muri delle medesime, esposte alla pubblica vista, dipinture figurative ed ornamenti di qualunque genere, o restaurare quelle già esistenti, senza averne presentati i disegni, occorrendo anche a colori, per l'approvazione alla Giunta municipale.

ART. 56.

Muri di cinta.

I muri di cinta verso gli spazi pubblici, salvo i casi di struttura speciale, devono essere intonacati e coperti con lastre di pietra o di metallo o con embrici, escluse le tegole comuni a canale.

ART. 57.

Fianchi visibili.

I fianchi delle case che comunque fossero visibili da spazi pubblici, dovranno essere debitamente intonacati e convenientemente tinteggiati. Anche dell'osservanza di questa disposizione è in ogni caso responsabile di fronte all'Autorità civica il proprietario dell'edificio in cui la decorazione deve farsi.

ART. 58.

Ogni proprietario deve mantenere il proprio edificio e tutte le parti di esso, anche per quanto concerne la tinteggiatura delle fronti e la verniciatura dei serramenti, in istato di lodevole conservazione per quanto concerne la sicurezza, l'igiene e il decoro, anche in riguardo agli interessi dell'arte e dell'archeologia. (1)

Manutenzione.

CAPITOLO VII.

Norme igienico-edilizie concernenti l'altezza delle case, il numero, l'altezza dei piani, cortili, cavedi — i locali d'abitazione ed annessi — le abitazioni collettive, scuole, bagni, stabilimenti industriali — case rurali ed annessi — depositi insalubri, fognatura, acqua potabile — visita agli edifici in costruzione, permesso di abitabilità.

ART. 59.

Tutte le opere di nuova costruzione, oppure di ampliamento, ricostruzione e riforma degli edifici esistenti sono soggette, anche sotto l'aspetto edilizio e per gli effetti degli art. 5 e 6 del presente Regolamento, alle disposizioni rispettivamente contenute nel Titolo II *Igiene delle abitazioni e del terreno*, del Regolamento d'igiene locale e del Regolamento della fognatura e, quanto al Regolamento d'igiene, specialmente alle disposizioni degli articoli seguenti: 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 55, 56 (primo alinea), 57, 58 (primo alinea), 59, 60, 61, 62, (primo e secondo alinea), 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 79, 80, 81, 84, 85, 86, 87, 90, 94, 95, 102, 104 (prima parte), 105 (seconda parte), 107 (in quanto attinente all'edilizia), 108, 115 a 127, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 142, 147, 148, 151 (secondo alinea), 152 (2).

Regolamento di igiene e di fognatura.

ART. 60.

Alle regole di cui all'art. 45 del Regolamento d'igiene, non può fare eccezione che il Consiglio comunale per edifici di par-

Altezza.

(1) I fabbricati e muri lungo le strade devono essere conservati in modo da non compromettere la sicurezza pubblica (Art. 76 Legge Lavori pubblici, 1865).

(2) Vedere alla fine del Capitolo VII tutte le disposizioni surrichiamate.

icolare importanza architettonica — con speciale riguardo a quelli per uso pubblico e destinati al culto o prospicienti vie o spazii pubblici di larghezza notevolmente superiore ai 18 metri — e quando ciò sia tassativamente richiesto da ragioni di pubblico decoro.

ART. 61.

Le case attualmente esistenti possono conservare un'altezza superiore al *maximum* fissato dal presente Regolamento, purchè non vi si facciano che lavori di riparazione o di riattamento.

Quando vengano ricostruite devono ridursi alle misure prescritte nell'art. 45 del Regolamento d'igiene, salvo il disposto dell'art. 6 del presente Regolamento.

ART. 62.

Sotterranei.

I sotterranei non potranno destinarsi ad uso di abitazione, ed ove si volessero destinare ad uso di cucina, di servizi e simili, dovranno soddisfare a tutti i requisiti prescritti dall'art. 65 del Regolamento d'igiene.

ART. 63.

Letamai.

Le fosse per letame e deposito provvisorio dello stallatico dovranno soddisfare alle prescrizioni dell'art. 81 del Regolamento d'igiene.

Estratto del Regolamento d'igiene 1901

TITOLO II. — IGIENE DELLE ABITAZIONI E DEL TERRENO.

CAPO VIII. — Altezza delle case; numero e altezza dei piani; chiostrini; strade e suolo pubblico.

Altezza delle fronti.

Art. 45. — L'altezza delle case, tanto riformate che di nuova costruzione, è determinata in relazione alla larghezza delle vie e spazii pubblici verso cui prospettano, e non deve essere maggiore dei limiti seguenti:

Per le vie larghe fino a metri 7	altezza massima metri 10
» » oltre i metri 7 e fino a metri 14 » » »	14
» » » » 14 » » »	18
» » » » 18	23

Per larghezza delle vie o tronchi di vie si ritiene quella risultante dall'Elenco ufficiale depositato negli uffici del Comune.

L'altezza della fronte di una casa si misura dal piano di spiccato, corrispondente alla quota più alta del marciapiede stradale che la fronteggia fino al punto più elevato della facciata dell'edificio, comprendendo, cioè, nella misura il cornicione di gronda e l'attico.

Potrà però il Sindaco, sentita la Commissione igienico-edilizia, permettere il maggior sopralzo determinato da parti puramente ornamentali che non abbraccino tutta la fronte dell'edificio.

Quando un edificio sia eretto in angolo fra vie o spazi pubblici di larghezza diversa, oppure sorga a cavaliere della divisione fra due tronchi di via contigui e di differente larghezza, la fronte potrà svoltare od internarsi nella via più stretta coll'altezza corrispondente a quella della via più larga, però con estensione limitata ad un massimo di metri 15, e ciò quando non si voglia assegnare alla intera fronte sviluppata l'altezza unica di conguaglio che risulterà dividendo la superficie complessiva delle fronti, calcolate colle altezze regolamentari, per lo sviluppo lineare delle fronti stesse.

Chi fabbrica in arretrato alla linea stradale, tanto a piano di strada che nei piani superiori dell'edificio, dovrà di regola mantenere la facciata parallela a detta linea. Se l'arretramento raggiunge almeno la profondità di metri 3, pel computo dell'altezza della fronte arretrata, sarà aggiunta alla larghezza della via, la larghezza della zona lasciata libera.

Art. 46. — Ferme restando le disposizioni relative all'altezza interna dei locali, il numero dei piani delle case potrà al massimo essere di

Numero de piani.

2	per le case dell'altezza di metri	8 o più	
3	»	»	» 12 »
4	»	»	» 15 »
5	»	»	» 19 a 23

compresi sempre il piano terreno, gli ammezzati e le soffitte abitabili.

Art. 47. — L'area dei cortili non deve essere inferiore alla quinta parte della somma delle superfici delle pareti che li ricingono.

Cortili.

Quando però la figura di un cortile si scostasse per molto da quella di un poligono regolare, l'Autorità municipale potrà stabilire quelle speciali prescrizioni che valgano a soddisfare in equa misura alle esigenze dell'igiene.

L'area dei cortili s'intende netta da quella delle proiezioni orizzontali dei ballatoi o di qualsiasi altra sporgenza sotto gronda eccedente il ventesimo dell'area totale dei cortili stessi.

Non sarà permessa la chiusura dei ballatoi tollerati in questo articolo.

Nei cortili coperti l'altezza delle pareti si misurerà dal livello del pavimento del cortile e non dal livello della copertura.

Quando sopra uno o più lati di un cortile ha diritto di fabbricare il proprietario confinante, nel computo dell'area del cortile si riterranno detti lati come interamente fabbricati all'altezza media di metri 18, e se vi sono fabbricati di altezza maggiore si valuterà nel computo l'altezza effettiva. Pel lato poi pel quale esistesse servitù *altius non tollendi* stipulata fra gli interessati del concorso del Comune, si riterrà, pel computo, il limite dell'altezza portato dalla convenzione, sempreché però tale altezza non sia inferiore alla effettiva di detto lato.

Quando in arretrato rispetto ad uno o più lati di un cortile, tanto nel caso concreto che nell'ipotesi di cui al precedente capoverso, esistano muri che superino in altezza quella dei lati stessi, il computo del cortile, colle norme e per gli effetti del presente articolo, dovrà effettuarsi tanto considerandolo a sè, che immaginandolo esteso fino contro ciascuno dei detti muri di maggiore altezza.

Qualora vogliansi costruire cortili sul confine di proprietà private, di area

Servitù altius non tollendi

inferiore a quella prescritta nel presente articolo, intendendo di profittare del cortile o spazio scoperto del confinante a complemento dell'area stessa, il permesso potrà essere accordato nel solo caso venga conclusa fra i confinanti a loro spese, col concorso dell'Autorità comunale, apposita analoga convenzione debitamente trascritta.

La divisione di due cortili comuni, nel caso venga stipulata tale convenzione, potrà essere costituita da una cancellata o da un semplice muro di cinta di altezza non superiore ai metri 4. Queste pareti di separazione verranno considerate come non esistenti; epperò un cortile diviso in due o più parti nel modo anzidetto verrà considerato come costituente un'area sola.

Il suolo dei cortili deve essere sistemato in modo da permettere il pronto scolo delle acque, e pavimentato almeno in acciottolato.

Art. 48. — Qualunque spazio libero, anche ad uso di giardino, quando vi abbiano necessario prospetto locali di abitazione, sarà equiparato ai cortili per quanto riguarda le disposizioni del presente Regolamento relative all'area, purchè non si apra da un lato sopra la pubblica via, ritenuto però che la profondità non ecceda l'ampiezza del lato stesso.

Coperture di cortili.

Art. 49. — La concessione di coprire con invetriata un cortile per destinazione a magazzino, ufficio, laboratorio, od esercizi pubblici, viene data soltanto quando l'area del cortile misura 50 mq. o più.

Il locale coperto deve essere fornito di una lanterna avente almeno una ampiezza eguale al terzo dell'area coperta e un'altezza di metri 0,50 sopra la copertura.

È vietato stabilire coperture a vetri nei cortili al di sopra di quelle praticate per aereare ed illuminare ambienti destinati ad abitazioni, a cucine ed a latrine.

Cavedi.

Art. 50. — Esclusivamente per la diretta illuminazione e ventilazione delle latrine e dei corridoi di disimpegno, potrà ammettersi la costruzione di chiostrini o cavedi coll'area e coi lati non inferiori a quelli risultanti dalla seguente tabella:

Altezza media del cavedio	Area	Lato minimo
Fino a metri 12	mq. 6	metri 2 —
Da metri 12 a » 18	» 8	» 2 50
» 18 in più	» 10	» 3 —

L'indicazione del lato minimo è unicamente riferibile ai cavedi di forma rettangolare.

Per altre forme si ammetteranno anche lati di dimensioni minori quando però la larghezza media del cavedio non risulti inferiore alle misure prescritte per i lati minimi, o l'eventuale minore distanza fra le pareti sia compensata da maggiore ampiezza dal cavedio o da altre favorevoli circostanze a giudizio della Commissione igienico-edilizia.

L'area dei cavedi s'intende netta da quella delle proiezioni orizzontali dei ballatoi o di qualsiasi altra sporgenza, compresa anche la gronda per la parte eccedente 0,20 di sporto.

Per la misura dei cavedi saranno applicabili le disposizioni dell'art. 47, relative ai cortili.

Art. 51. — I cavedi dovranno essere accessibili al piano di pavimento, che sarà di materia impermeabile e munito di regolari canali di scolo, in modo che

vi si possano agevolmente esportare le scoviglie, ed avere libera comunicazione, nella loro parte inferiore, con altri spazi aperti, oppure coi sotterranei della casa mediante condotto di almeno mq. 0,20 di sezione.

Pei cavedi saranno ammesse solamente le coperture a vetri quando l'area libera dell'apertura, in giro alla tettoia, alla sommità del cavedio, equivalga o superi quella regolamentare del cavedio stesso.

CAPO IX. — *Locali d'abitazione e loro annessi.*

Art. 55. — I muri d'ambito delle case dovranno avere spessore tale, a seconda del materiale impiegato e del sistema di costruzione, da proteggere sufficientemente i locali dalle variazioni atmosferiche esterne.

Art. 56. — Non possono costruirsi locali ad uso di abitazione ossia dimora permanente ed abituale diurna o notturna di persone, fatta eccezione per i locali di stabilimenti industriali a termine del presente Regolamento, se non in quanto misurino in pianta almeno mq. 8 ed abbiano una cubatura non inferiore a mc. 25 (*omissis*).

Art. 57. — Ogni locale d'abitazione deve avere almeno una finestra che si apra direttamente all'esterno.

La superficie di diretta illuminazione ed aereazione delle finestre deve raggiungere almeno $\frac{1}{10}$ di quella planimetrica del locale a cui serve.

Per le soffitte può essere tollerata un'ampiezza di luce delle finestre uguale ad almeno $\frac{1}{15}$ della superficie del pavimento, con un minimo di mq. 1,50.

Pel computo della superficie di diretta illuminazione ed aereazione, non sarà tenuto conto della parte della finestra al di sotto delli 60 cm., misurata a partire dal suolo del locale.

Art. 58. — Le portinerie sono considerate come locali di abitazione, e quindi soggette alle prescrizioni relative del presente Regolamento (*omissis*).

Art. 59. — I pavimenti dei locali di abitazione devono presentare una superficie unita, vale a dire senza fessure ed a giunti ben connessi o sigillati. Anche le soffitte ed i solai morti dovranno essere pavimentati.

Art. 60. — È proibito per la costruzione dei muri fuori terra e dei muri dei sotterranei abitabili l'uso di laterizi provenienti da demolizioni e, per gli interri, l'uso di materiali inquinati o comunque malsani.

Art. 61. — Nei locali di abitazione sono proibiti gli impalcati a mezz'aria, anche parziali, quando i locali che ne risultano non soddisfacciano alle condizioni del presente Regolamento.

Art. 62. — L'altezza interna dei locali di un edificio a qualunque uso destinato, non deve essere minore di metri 4 per i piani terreni, e di metri 3 per gli altri piani, misurata dal pavimento al limite inferiore dei soffitti, compresi in questi i travicelli, i plafoni, od a metà saetta delle volte.

L'altezza media interna dei solai sottotetto, destinati ad abitazione, non potrà essere minore di metri 2,80, tollerata solamente in gronda l'altezza di metri 2,00. I detti solai dovranno essere plafonati, o in piano o a seconda della inclinazione del tetto, ed il tetto corrispondente dovrà avere, secondo il genere della copertura, un piano continuo di tavelle o di tavole, in modo che si formi, tra il plafone e la copertura, una cassa d'aria, dell'altezza di almeno metri 0,20. Detti solai dovranno inoltre soddisfare alle condizioni di area, cubatura e superficie illuminante, di cui negli articoli 56 e 57 (*omissis*).

Art. 63. — Quando trattasi della costruzione di ambienti terreni, evidentemente non destinati ad abitazione, quali bagni, anditi, latrine, edicole, rimesse

Muri.

Superficie. Cubatura.

Finestre.

Portinerie.

Pavimenti.

Materiali vietati.

Impalcati.

Altezza dei locali.

e simili, per cui possa dimostrarsi l'opportunità di speciale concessione, il Sindaco potrà approvare anche dei progetti, nei quali l'altezza sia inferiore ai metri 4 (*Vedi art. 108, pag. 35*).

Si ammetterà pure un'altezza interna inferiore a metri 4, non mai però minore di metri 3,50 per i locali terreni, anche d'abitazione, rialzati sul marciapiede stradale, o sul suolo circostante, quando la somma della misura del sopralzo e quella dell'altezza netta interna dei locali raggiunga almeno i metri 4,20.

Locali terreni.

Art. 64. — Tutti i locali terreni destinati ad abitazione devono essere cantinati o con vespai d'altezza non minore a metri 0,60; ed il loro pavimento non deve in verun caso essere inferiore al punto più alto del piano stradale o del cortile, verso cui prospettano.

Sotterranei.

Art. 65. — Non può essere adoperato, anche nelle case già esistenti, per abitazione permanente alcun locale che, in tutto o in parte della sua altezza, sia sotterraneo.

L'uso dei sotterranei per cucine, locali di servizio e simili sarà concesso quando si abbiano le seguenti condizioni:

- a) scarico regolamentare delle acque residue in collettori che non possano dar luogo a rigurgito;
- b) altezza netta minima del locale di metri 4, di cui non oltre due terzi sotto terra;
- c) pavimento e muri protetti efficacemente contro l'umidità del suolo mediante materiale impermeabile;
- d) superficie di diretta illuminazione ed aereazione come per i locali di abitazione.

Aria diretta.

Art. 66. — Tutti i locali, a qualsiasi specie di fabbricato appartengano, devono ricevere abbondante aria e luce direttamente dalle strade o dai cortili o dai cavèdi, ad eccezione dei brevi tratti di corridoi necessari al disimpegno dei locali medesimi.

Anche i vani di scala devono essere bene illuminati ed aereati, ed avere le pareti rivestite di materiale di facile ripulitura fino a metri 1,50 al disopra dei pianerottoli e degli scalini.

Grondaie.

Art. 67. — È assolutamente proibito di immettere nelle grondaie acque lorde o di lavatura domestica, provenienti dai cessi, bagni, acquai, ecc.

Latrine.

Art. 68. — Ogni fabbricato destinato ad abitazione deve avere un numero conveniente di latrine, opportunamente collocate, è precisamente una per ogni appartamento di oltre 5 locali o per ogni 6 camere, quando queste siano affittate ad una ad una, od a piccoli gruppi. Inoltre i locali destinati a dormitori per più persone od a laboratori, convitti, educandi, locande, ecc., avranno almeno una latrina per ogni venticinque persone, separata per gli uomini e per le donne. Le latrine devono essere sempre tenute rigorosamente pulite, e quelle in comune lo saranno sotto la responsabilità del proprietario dello stabile.

Durante la costruzione di edifici il costruttore od il proprietario dovrà provvedere ad una conveniente provvisoria latrina per gli operai (1).

Latrine durante la costruzione.

(1) *Regolamento di fognatura 1894*: Art. 20. — Allo scopo di evitare l'inquinamento del suolo su cui si eleva una fabbrica, l'Amministrazione concederà gratuitamente (per tutta la durata della costruzione e fino alla prima licenza d'abitabilità) una o più immissioni nella fogna stradale a scarico delle latrine in servizio degli operai addetti alla costruzione. Tali scarichi saranno scelti fra quelli che dovranno servire in modo definitivo alla fabbrica, e verranno eseguiti dal Comune per la tratta in sede stradale a spese dell'edificante, il quale dovrà avervi allacciato le latrine di servizio prima d'uscire coi muri dal piano di terra.

Art. 69. — Gli ambienti di latrina devono avere le dimensioni planimetriche di almeno mq. 1,50 col lato minimo di almeno metri 0,90 salvo si tratti di tipi speciali, a giudizio dell'Ufficiale sanitario.

Il pavimento e il rivestimento delle pareti delle latrine, almeno fino alla altezza di metri 1,50, devono essere fatti con materiale impermeabile e facile a lavarsi. Le pareti divisorie delle latrine con altri locali non devono avere uno spessore inferiore a metri 0,12.

Art. 70. — Le latrine devono ricevere aria e luce direttamente dall'esterno della casa a mezzo di finestre o lucernari della superficie di almeno mq. 0,50, quante volte ciò sia necessario per l'igiene dei locali, e non devono mai comunicare direttamente colle cucine, o con altre stanze d'abitazione.

Negli stabilimenti industriali e nelle scuole le latrine, quando non siano isolate, dovranno avere un' antilatrina bene illuminata e ventilata. Nei detti stabilimenti sarà sufficiente una latrina per ogni 40 operai, separata per gli uomini e per le donne.

Art. 71. — Tutti i vasi di latrina, compresi gli orinatoi, devono essere provvisti di chiusura idraulica permanente riconosciuta adatta dall'Autorità municipale. I vasi di latrina e gli orinatoi nelle case che scaricano nella fognatura stradale saranno dotati della quantità d'acqua che, a giudizio dell'Autorità comunale, si reputerà necessaria per le condizioni speciali della loro giacitura in relazione alla fognatura stessa.

Art. 72. Le condotture destinate a raccogliere gli scarichi delle latrine, acque, bagni, e gli scoli domestici in genere, devono essere costruite con materiale riconosciuto impermeabile ed inattaccabile dalle materie di rifiuto ed avere giunti ermetici.

Le condotture inoltre devono essere collocate in modo da potersi facilmente ispezionare, essere prolungate sempre in egual diametro fin sopra ai tetti delle case e lasciate a bocca completamente libera in alto. La loro ubicazione e sopra elevazione devono essere tali da evitare esalazioni verso i luoghi abitati. Dove mancano le fogne stradali per lo scarico delle materie lorde, le condotture devono essere immesse in vasche impermeabili, e queste devono regolarmente essere vuotate per cura del proprietario.

Art. 73. — Gli orinatoi esistenti o da porsi nell'interno delle case, se non possono scaricare nella canalizzazione generale della casa che immette nella fogna pubblica, potranno scaricare in fogne mobili, od in cisterne costrutte colle norme prescritte nei pozzi neri.

Lo scarico degli orinatoi deve in ogni modo essere provvisto di sifone, giusta il disposto dell'art. 71.

Art. 74. — È vietato di conservare o di collocare latrine e orinatoi nelle cantine o nei piani in parte interrati, se non è possibile il loro scarico nella fognatura stradale od in altro modo regolare.

Art. 75. — Ogni singolo focolare, camino, stufa, o cucina anche a gas, sia nelle case di abitazione, che negli esercizi e stabilimenti pubblici, di nuova costruzione, deve essere fornito di una propria esclusiva gola da camino costruita con tubi di terra cotta, o sotto forma di canna murale impermeabile, fatta in modo che se ne possa praticare la pulitura meccanica, senza far percorrere la gola dallo spazzacamino. Devono poi le canne da camino essere prolungate per almeno 1 metro sopra il tetto e terminate da fumaioli solidi e solidamente assicurati. Si dovrà inoltre provvedere perchè ogni gola da camino abbia nei solai sotto tetto una bocchetta di ispezione e pulitura. In casi speciali potranno permettersi camini di lamiera.

Condotture di scarico.

Canne da camino.

Art. 76. — È vietato di conservare o di porre in opera camini, stufe e cucine, non escluse quelle a gas, che non sieno munite di apposite canne per la eliminazione dei prodotti gassosi della combustione fuori della casa.

Immondezzai.

Art. 77. — Le canne degli immondezzai dovranno essere a parete liscia, ad angoli arrotondati e possibilmente a sezione circolare, per gettarvi le spazzature ed altre immondizie. L'immondezzaio dev'essere situato al piano terreno o in quello delle cantine, ed essere di regola costruito colle stesse norme indicate pei letamai (Vedi art. 81).

La canna per le immondizie dev'essere prolungata in alto fin sopra il tetto e munita di cappello. La chiusura delle bocche di gettito nei vari piani dovrà esser di metallo, a perfetta tenuta.

Scuderie e stalle.

Art. 79. — Le scuderie e le stalle devono essere preferibilmente tenute separate dai locali di abitazione.

Le scuderie e le stalle, nelle case abitate, non devono mai avere comunicazioni interne coi locali abitati: devono avere impermeabile il pavimento, il soffitto e i muri divisorii di esse dai detti locali, avere luce ed aria diretta dall'esterno, ed essere provviste di adatta fognatura e di canne di ventilazione, da prolungarsi fino oltre il tetto.

Le rastrelliere, le mangiatoie, gli abbeveratoi devono essere fatti con materiale facile ad essere lavato e disinfettato.

L'altezza delle scuderie e delle stalle, dal pavimento al soffitto, non deve essere minore di metri 4.

Rimesse.

Art. 80. — Le rimesse che non servono soltanto al semplice deposito di vetture e veicoli, ma anche alla pulizia di questi, devono essere provviste di scoli per le acque di lavatura.

Lo scarico degli scoli liquidi provenienti dalle scuderie e dalle rimesse deve essere provvisto di sifone o d'altra chiusura idraulica permanente.

Fosse per letame.

Art. 81. — Si potrà concedere l'uso di fosse per il letame, come deposito provvisorio dello stallatico a condizione:

a) che la fossa del letame sia costrutta con fondo e pareti impermeabili, di muratura o gettata della grossezza per la prima di metri 0,40 e per la seconda di metri 0,20, ed abbia una capacità non superiore a mc. 2,50, quando debbano servire fino a 10 cavalli, ed oltre tale numero mc. 0.250 in più per ogni cavallo;

b) che, quando la fossa è costrutta nei cortili, sia contornata da un orlo di pietra sporgente non meno di 3 centimetri dal suolo, e sia coperta con imposta metallica a perfetta chiusura;

c) che sia provveduta di un tubo esalatore del diametro di almeno 15 centimetri sporgente dal tetto in modo che le esalazioni non arrechino danno agli abitanti delle case circostanti.

In mancanza di detta fossa il letame dovrà essere esportato direttamente e ogni giorno fuori dell'abitato.

CAPO X. — Fognatura domestica.

Fognatura.

Art. 84. — Chi vuol fabbricare, o modificare sostanzialmente una casa, uno stabilimento, o qualsiasi altro edificio, deve accompagnare il progetto relativo con quello di fognatura del fabbricato e spazi annessi.

Nel caso che il fabbricato possa approfittare di un canale di fognatura, tutte le acque piovane, i residui dell'industria, purchè non sieno tali da nuocere al materiale delle condotture, le acque domestiche di rifluto e le materie fecali dovranno essere convogliate nella fogna.

Pozzi neri.

Nel caso poi che all'epoca della costruzione del fabbricato, la condotta stradale non potesse ricevere i residui delle industrie e le acque di rifluto nonchè le materie fecali, queste e quelli andranno raccolti entro pozzi aventi i seguenti requisiti:

1° saranno perfettamente isolati dal suolo e dalle pareti del sotterraneo in modo che sia palese ogni loro filtrazione e possa sollecitamente essere riparata ;
 2° saranno costrutti con materiale atto ad assicurare dalla filtrazione e possibilmente posti in località conveniente al loro futuro allacciamento alla fogna stradale, ed internamente intonacati con buon cemento, se eseguiti in muratura ;
 3° la intercapedine fra il pozzo nero ed il sotterraneo dovrà avere la larghezza di almeno metri 0,60 ;

4° il sotterraneo dovrà essere costruito di buona muratura, di almeno m. 0,40 di spessore o di gettata di cemento idraulico ; avere il pavimento pure di gettata di cemento di metri 0,10 di spessore, e tanto le pareti che il pavimento rivestito d'intonaco impermeabile ;

5° le bocche di accesso al pozzo nero ed al sotterraneo, che lo racchiude, dovranno avere il diametro di metri 0,60 ; o se rettangolari, il lato minimo di metri 0,50, e le aperture di mq. 0,35 al minimo ;

6° dette bocche verranno coperte con chiusini di metallo o pietra posti a perfetta chiusura su telai infissi sopra buona armatura : i chiusini saranno muniti di anelli od opportuni apparecchi per essere facilmente rimossi.

7° ciascun pozzo nero dovrà essere munito, oltrechè della canna di caduta degli scarichi lordi, di un tubo di ventilazione, od isolatore del diametro di metri 0,12, che s'innalzi fino sopra al tetto delle case circostanti ;

8° il fondo dei pozzi neri dovrà essere costruito in forma di bacino concavo e tutti gli angoli interni saranno tolti mediante arrotondamento di metri 0,25 di raggio ;

9° le bocche di estrazione dovranno essere aperte nei cortili, cavedi ed anditi di passaggio, e disposte in modo che lo spurgo possa farsi senza che le tubazioni abbiano ad essere sottese attraverso a locali chiusi destinati ad abitazione, bottega o magazzino.

Quando la strada abbia solo i colatori laterali scoperti per le acque piovane potrà essere concessa in via precaria, fino a quando sia sistemata la fognatura della via, la immissione nei colatori stessi delle sole acque pluviali del fabbricato e dei cortili, semprechè queste possano arrivarvi opportunamente incanalate.

Le disposizioni sopraindicate ai n. 2°, 5°, 6°, 7° e 8° saranno applicabili anche ai pozzi neri preesistenti al presente regolamento.

Art. 85. — Le domande per costruzione di pozzi neri, anche formanti parte del progetto di fognatura, dovranno sempre essere corredate dai relativi tipi in pianta ed in sezione con ogni opportuno dettaglio dimostrativo.

Art. 86. — Ogni apparecchio in comunicazione colla condotta di fognatura della casa deve avere un sifone interruttore.

Art. 87. — Gli apparecchi di fogna mobile devono essere costituiti da recipienti a perfetta tenuta.

Gli ambienti, nei quali vengono applicate le fogne mobili, devono essere muniti di canna ventilatrice, avere il suolo e le pareti impermeabili, una ampia stanza sufficiente a contenere due botti ed a permettere la manovra del ricambio, ed un accesso comode.

Pei tubi di caduta si osserveranno le stesse norme stabilite per quelli di immissione nei pozzi neri, coll'aggiunta però di una valvola immediatamente al disopra della fogna, da chiudersi durante il cambio delle botti.

Per ogni tubo di caduta si avranno almeno due botti, onde poterne effettuare il ricambio all'epoca delle vuotature periodiche.

Art. 90. — I pozzi neri messi fuori d'uso per qualunque motivo dovranno essere accuratamente vuotati e disinfettati.

I pozzi neri nuovi e quelli riparati non potranno essere adoperati senza previo permesso dell'Autorità comunale.

Regolamento edilizio.

Pluviali.

Costruzione di pozzi neri.

Sifone.

Fogne mobili.

Soppressione di pozzi neri.

CAPO XI. — *Abitazioni collettive e stabilimenti pubblici*
(*teatri, scuole, locande, bagni, ecc.*).

Abitazioni collettive.

Art. 94. — I convitti, gli ospizi, le caserme, i conventi ed in genere tutti gli edifici destinati alla convivenza continua di molte persone, dovranno avere tutte le condizioni richieste dal presente Regolamento per le case adibite ad abitazione.

Avranno inoltre :

- a) dormitori tali che il volume d'aria assegnato ad ogni letto non sia minore di mc. 30 per gli adulti e 20 per i ragazzi e che il loro ambiente sia opportunamente ventilato ;
- b) locali appositi ad uso di infermeria, camere di isolamento per gli ammalati contagiosi e bagni proporzionatamente alla collettività dell'istituto.

Scuole.

Art. 95. — Le scuole pubbliche e private devono soddisfare a tutte le condizioni stabilite per le case di abitazione.

Nelle aule scolastiche, comprese quelle degli asili infantili :

- a) la superficie del pavimento deve essere di almeno 1 mq. e la cubatura non minore di 5 mc. per ogni scolaro ;
- b) l'altezza non deve essere inferiore a metri 4 ;
- c) la lunghezza non deve eccedere i metri 10, eccetto che per le aule di disegno, laboratorio e simili ;
- d) le pareti devono preferibilmente essere di color grigio, senza tappezzerie e ad angoli arrotondati, più rivestiti fino a metri 2 dal suolo con materiale di facile ripulitura. Dove siavi pericolo d'umidità, le pareti saranno rivestite di tavolato o di materiale idrofugo fino a conveniente altezza dal pavimento in modo da impedire lo sviluppo dell'umidità stessa nei locali ;
- e) il pavimento deve essere d'asfalto, di lava metallica, di cemento, di legno o di altro materiale che non dia facilmente polvere ;
- f) le aule situate a piano terreno devono essere cantinate ed avere il pavimento sopraelevato dal suolo circostante.

Le scuole, oltre le latrine prescritte dall'art. 68, devono avere orinatoi, lavatoi e locali per uso di bagno a doccia, e tutto ciò sufficientemente ed in ragione del numero degli scolari.

Bagni.

Art. 102. — Gli stabilimenti balneari ed idroterapici, oltre alle norme che potranno essere imposte dalla competente Autorità, a termini dell'art. 39, devono :

- a) nella loro costruzione, rispondere alle esigenze dell'edilità ed abitabilità, a norma delle disposizioni del presente Regolamento ;
- b) far uso di acqua dichiarata salubre dall'Ufficio municipale d'igiene ;
- c) avere i camerini con vasche da bagno ben ventilati ed illuminati, della superficie di almeno 7 mq. e della cubatura di 18 mc. almeno, col pavimento di materiale impermeabile e liscio ; le pareti intonacate con rivestimento impermeabile e liscio per l'altezza di 2 metri almeno ; gli spigoli laterali e inferiori arrotondati.

È proibito l'uso delle vasche di legno o di altro materiale assorbente.

Vasche da nuoto.

Art. 104. — Le piscine e le vasche da nuoto devono essere internamente rivestite di marmo, di cemento, di mattonelle smaltate, o di vetro, senza angoli acuti. In esse deve conservarsi un attivo ricambio d'acqua (*omissis*).

Art. 105. — (*omissis*). Le piscine e le vasche da nuoto devono essere munite :

- a) di spogliatoi i quali, oltre ad avere pareti, pavimento e mobilio facilmente lavabili, dovranno essere tenuti costantemente puliti ;
- b) di locali per il bagno o la doccia di pulizia delle persone che devono entrare nelle piscine o nella vasca da nuoto.

CAPO XII. — *Stabilimenti industriali.*

Art. 107. — I locali destinati ad uso di laboratorio o di stabilimento industriale, oltre ad avere le condizioni generali di salubrità stabilite dal presente Regolamento per i locali d'abitazione, eccezione fatta per gli stabilimenti industriali di quanto è prescritto nella prima parte dell'art. 64, dovranno:

- a) avere il pavimento e le pareti mantenuti costantemente in istato di pulizia, e ciò ove non osti la natura dell'industria;
- b) avere almeno 10 mc. di spazio per ciascuna persona che vi sta a lavorare;
- c) avere attivata una sufficiente ventilazione anche ad ambiente chiuso;
- d) essere illuminati, in modo che tutti i lavoratori possano attendere al loro lavoro senza sforzo dell'organo visivo;
- e) essere provvisti di acqua pura, in quantità sufficiente e in condizioni tali da escludere ogni pericolo di contaminazioni per parte dei prodotti o rifiuti dell'opificio, o per altra causa qualunque;
- f) nei locali di lavoro dove si ha sviluppo di polveri o di puzzolenti esalazioni, lo spazio minimo calcolato per ciascun lavorante sarà di 15 mc., e l'aria vi dovrà essere opportunamente rinnovata mediante attiva ventilazione artificiale;

g) quando poi lo sviluppo di materiale pulverulento fosse molto notevole, o fossevi emanazione di gas deleteri, si dovrà altresì provvedere all'aspirazione rapida delle polveri o dei gaz mediante appositi apparecchi, oppure impedire il sollevamento del materiale pulverulento mantenendolo costantemente umido, e dove non sia possibile applicare tali provvedimenti, si dovrà mettere a disposizione degli operai, apposito apparecchio da applicarsi al naso ed alla bocca, destinato a filtrare l'aria di respirazione.

Art. 108. — Non sarà ammessa eccezione alcuna alle disposizioni generali riflettenti l'altezza, la cubatura e la superficie di diretta illuminazione degli ambienti, se non per locali d'uso affatto speciali, che escluda nel modo più assoluto ed evidente la permanenza anche temporanea di persone, oppure quando ciò sia richiesto da necessità imprescindibili dell'industria e nei limiti di tali necessità (ad esempio, camere d'ossidazione, refrigeranti, fotografiche, essiccatoi, soppalchi a servizio di macchine e simili).

CAPO XIII. — *Costruzione e abitabilità delle case rurali e dei loro annessi.*

Art. 115. — Saranno soggette alle prescrizioni di questo Capo esclusivamente le costruzioni alle quali sia riconosciuto il carattere di rurale, e che si trovino all'infuori dei limiti del piano regolatore vigente all'epoca della costruzione.

Art. 116. — Il terreno su cui costruire una casa rurale dev'essere asciutto, e quando sia necessario, il sottosuolo della casa deve essere munito di buon drenaggio, in modo che il pavimento dei locali destinati ad abitazione e quello delle stalle si trovi al disopra del livello massimo cui possa giungere l'acqua del sottosuolo.

Il pavimento dovrà essere impermeabile.

Art. 117. — Il piano di costruzione delle case rurali dev'essere elevato almeno di metri 0,50 sul piano circostante della campagna, e di metri 1 almeno sul livello più alto a cui possano giungere i corsi d'acqua, adiacenti alla casa.

Art. 118. — I cortili, le aie, gli orti, o i giardini, annessi alle case rurali, devono essere provvisti di scolo sufficiente, in modo da evitare impaludamenti in prossimità della casa. In ogni casa rurale deve provvedersi con mezzi opportuni al regolare allontanamento delle acque meteoriche dalle vicinanze della casa.

Opifici.

Eccezioni.

Case rurali.

terreno

scoli

abitazioni

Art. 119. — Per i locali di abitazione tanto di nuova costruzione che preesistenti all'attuazione del presente Regolamento saranno rispettivamente applicate le disposizioni dell'art. 56.

Per i locali di nuova costruzione dovrà altresì applicarsi l'art. 57.

Le camere d'abitazione situate immediatamente sotto il tetto devono essere soffittate.

fumo

Art. 120. — Nell'interno della casa ogni focolare deve avere un'apposita canna per il fumo che si prolunghi almeno 1 metro sopra il tetto e termini con un fumaiuolo, e deve essere munito, occorrendo, di cappa.

latrine e acquai

Art. 121. — Ogni casa rurale deve avere un sufficiente numero di latrine e di acquai.

Le latrine devono avere le canne di scarico impermeabili, essere provviste di una finestra sufficientemente ampia che si apra all'aperto e non essere in comunicazione diretta né colla cucina, né colle camere da letto.

acque torde

Art. 122. — Lo scarico delle acque domestiche deve essere fatto con tubi ben connessi, impermeabili e coll'interposizione di un sifone, o di altra chiusura equivalente, per evitare qualsiasi esalazione.

pozzi neri

Art. 123. — I pozzi neri devono avere un'altezza interna non minore di metri 2, essere costruiti con pareti e fondo impermeabili, di conveniente spessore, a fondo concavo, con angoli arrotondati e colla bocca d'estrazione del diametro di metri 0,60, ritenendosi, per la vuotatura, permesso anche l'uso dei truogoli e delle secchie, con quelle cautele che verranno prescritte dal Sindaco.

acqua potabile

Art. 124. — Ogni casa d'abitazione dev'essere provvista di acqua potabile salubre a giudizio dell'Autorità comunale.

I pozzi per l'acqua potabile devono essere costruiti secondo le norme indicate nell'art. 148 del presente Regolamento.

stalle

Art. 125. — Le stalle, gli ovili, i porcili, i pollai, se formano corpo colla casa d'abitazione, non devono essere in comunicazione diretta cogli ambienti abitati, ma esserne separati con muri di sufficiente spessore e con soffitti impermeabili.

Art. 126. — Le stalle devono essere ampie, con altezza dal pavimento al soffitto non minore di metri 3 e sufficientemente illuminate e ventilate, occorrendo, anche a mezzo di camini di ventilazione; devono avere una cubatura di almeno 14 mc. per ogni capo di bestiame grosso e 7 mc. per ogni capo di bestiame minuto.

Il pavimento delle stalle dev'essere di materiale impermeabile e provvisto degli scoli necessari i quali dovranno immettere in pozzetti impermeabili. Il pavimento, le pareti, il soffitto, le rastrelliere e le mangiatoie devono essere fatte in modo da potersi facilmente pulire e disinfettare.

Nelle stalle già esistenti all'attuazione del presente Regolamento, all'effetti dell'uso di esse, il numero dei capi di bestiame permesso, sarà, dopo trascorsi due anni dalla attuazione predetta, determinato in ragione della cubatura delle stalle medesime, seguendo i criteri preindicati.

È vietato di utilizzare le stalle come locali di dimora permanente, fatta eccezione per le persone che vi sono addette per ragioni di servizio.

concimaie

Art. 127. — Le concimaie nei cascinali dovranno essere costrutte in muratura col fondo e le pareti impermeabili e tenute lontane almeno 20 metri dalle abitazioni e dai pozzi d'acqua potabile, munendole di pozzo pure impermeabile per la raccolta dei liquidi sciolanti.

CAPO XIV. — *Visita agli edifici in costruzione*
Permesso di abitabilità delle case di nuova costruzione.

Art. 130. — Nessun fabbricato nuovo, o sostanzialmente modificato, può essere occupato, o rioccupato, totalmente o parzialmente, se non dietro licenza del Sindaco, dopo che il fabbricato stesso sia stato visitato dagli incaricati del Municipio, riconosciuto conforme al progetto approvato ed alle prescrizioni edilizie vigenti e dichiarato idoneo nei riguardi dell'igiene dall'Ufficiale sanitario.

Le visite d'ufficio alle fabbriche nuove o riformate hanno luogo in tre distinti periodi e sempre dietro domanda del proprietario.

La prima visita verrà praticata quando chi costruisce o riforma sostanzialmente una casa, o parte di casa, ha ultimato la costruzione dei muri greggi (in rustico), del tetto, delle volte di cantina, delle scale e delle impalcature fra piano e piano. Non potrà applicarsi l'intonaco ai muri greggi se non dopo trascorsi due mesi dalla prima visita (1).

La seconda visita, a fabbrica pressochè ultimata, quando cioè siano condotte perfettamente a termine le opere in civile, i pavimenti posati in malta, le plafonature e gli intonaci interni. Dovranno inoltre essere completati:

a) la posa in opera di tutte indistintamente le condotte di scarico della casa, incluse le pluviali, ed il loro allacciamento alla condotta stradale;

b) i pozzi neri, quando non esista fogna nella strada.

Tutte le condotte suddette dovranno essere lasciate scoperte o facilmente scopribili in modo che possano essere ispezionate in ogni loro parte e possa provarsene la perfetta tenuta anche ai gas.

La terza visita avrà luogo quando siano trascorsi almeno nove mesi dalla prima e tre dalla seconda per la constatazione del buon asciugamento dell'edificio. All'atto della terza visita devono constatarsi in opera, e corrispondenti alle prescrizioni regolamentari, tutti gli apparecchi di latrina, lavandino, bagni, le condotte del gas e dell'acqua potabile (1).

L'Autorità comunale potrà inoltre far ripetere, tutte le volte che lo crederà necessario, la visita delle case in costruzione, per invigilare la osservanza dei regolamenti municipali.

Art. 131. — Potrà essere fatta eccezione, quanto ai termini, a giudizio della Autorità comunale:

a) per le costruzioni prevalentemente in legno e metallo, e per quelle destinate esclusivamente a stabilimenti industriali;

b) quando si tratti di altro tipo di fabbricato il quale escluda affatto l'uso di abitazione o di soggiorno prolungato.

Art. 132. — Quando dalla visita dell'Ufficio d'igiene non risulti sufficiente il prosciugamento dell'edificio, la visita di abitabilità sarà ripetuta, dietro richiesta del proprietario, dopo non meno di un mese.

Art. 133. — Nel caso di esecuzione di opere le quali non corrispondano alle prescrizioni dei regolamenti ed ai progetti approvati, il Sindaco potrà ordinare l'immediata sospensione dei lavori, con riserva di ulteriori provvedimenti.

È in facoltà del Sindaco di ordinare e fare eseguire lo sgombrò delle case che venissero abitate senza licenza, e di asseggettare a procedimento chi dà facoltà di abitare ed abita locali costrutti, o modificati a sensi dell'art. 130, prima che questi sieno stati dichiarati abitabili.

(1) Regolamento per la tassa daziaria sui materiali da costruzione, 1901: Art. 4. — l'ammontare della tassa verrà suddiviso in 2 rate corrispondenti alle partite costruttive effettivamente eseguite, all'atto della visita al rustico per la prima, e ad opera ultimata per la seconda, il saldo della quale dovrà essere pagato prima della concessione della licenza d'uso o d'abitabilità.

Visite.

Prima.

Seconda.

Terza.

Straordinarie.

Sospensione dei lavori.

Sgombrò.

Pagamento tassa daziaria.

Rifiuto di abitabilità.

Art. 134. — Il rifiuto del Sindaco d'autorizzare che una casa di nuova costruzione, od in parte rifatta, sia abitata dovrà essere, per mezzo di agenti municipali, notificato agli interessati.

Costoro, salvo il disposto dell'art. 1, n. 5 della Legge 1° maggio 1890, potranno, entro il termine di un mese dalla data della notificazione dell'ordinanza del Sindaco, ricorrere al Prefetto.

CAPO XV. — Demolizione degli edifici.**Demolizione.**

Art. 135. — Prima di qualsiasi demolizione si dovrà procedere allo svuotamento e pulitura di tutti i pozzi neri, smaltitoi, fognature particolari e canalizzazioni sotterranee, osservando le norme indicate dal presente Regolamento.

Durante la demolizione si dovrà evitare il polverio con opportuni inafflamenti.

CAPO XVI. — Industrie, fabbriche, depositi insalubri o molesti.**Depositi fecali.**

Art. 142. — Non si possono stabilire o mantenere nel Comune, neppure nella zona rurale di esso, depositi di materie fecali, a scopo agricolo o commerciale, se non alle seguenti condizioni:

- a) il deposito dovrà essere chiuso con muro di cinta;
- b) il muro dovrà distare almeno 400 metri dall'aggregato urbano ed almeno 100 metri dalle strade pubbliche e da altre proprietà, e su questa ultima zona di rispetto sarà vietata la fabbricazione di edifici destinati a permanenza di persone;
- c) le materie fecali dovranno raccogliersi in serbatoi coperti e costrutti con fondo e pareti impermeabili;
- d) l'immissione delle materie nei serbatoi e l'estrazione di esse dovranno essere fatte con mezzi atti ad evitarne lo spandimento.

CAPO XVII. — Acqua condotta, acque potabili, fontane, pozzi, lavatoi e acque superficiali.**Acqua potabile.**

Art. 147. — Nessuna casa può essere dichiarata abitabile, o data in affitto, in tutto o in parte, se non è fornita di acqua riconosciuta potabile dall'Ufficio d'igiene municipale.

Pozzi bianchi.

Art. 148. — I pozzi d'acqua per uso potabile e domestico devono:

- a) penetrare a profondità tale da dare acqua dichiarata salubre dal Laboratorio municipale;
- b) essere costrutti per modo che la canna dell'estrazione dell'acqua sia impermeabile;
- c) essere inaccessibili alle acque piovane o altri scoli;
- d) essere lontani possibilmente 10 metri, e non mai meno di 6, dai pozzi neri o dai depositi di letame o di altre immondizie;
- e) essere sempre chiusi alla loro bocca e muniti di pompa per la presa dell'acqua.

Distribuzione dell'acqua.

Art. 151. — La distribuzione dell'acqua della condotta pubblica, deve essere fatta direttamente dal tubo stradale, escluso l'impiego di vasche o serbatoi. Serbatoi o vasche potranno essere permessi quando l'acqua debba servire ad usi industriali, a bagni e latrine.

Art. 152. — I tubi che conducono l'acqua potabile nell'interno delle case devono:

- a) essere interamente di ferro zincato o di altro metallo riconosciuto idoneo dall'Ufficio municipale di igiene;
- b) essere collocati in modo che sia facile verificarne e ripararne i guasti.

Inquinazioni.

Art. 153. — È vietato inquinare in qualsiasi modo l'acqua delle condutture, delle fonti, dei pozzi, delle cisterne, dei canali, dagli acquedotti, dei serbatoi d'acqua potabile e della falda acquifera sotterranea.

CAPITOLO VIII.

Prescrizioni relative alle costruzioni isolate con giardinetti da erigere su aree a ciò tassativamente destinate.

ART. 64.

I progetti delle palazzine isolate con giardinetti, che dovessero sorgere nelle aree a ciò tassativamente destinate, oltre quanto viene stabilito nel presente regolamento edilizio e in quelli di igiene e di fognatura, dovranno uniformarsi alle seguenti prescrizioni.

Villini.

ART. 65.

Le palazzine ed ogni opera accessoria dovranno essere particolarmente decorose, sia in rapporto all'arte che alla qualità dei materiali da impiegarsi: non conterranno più di tre piani compreso il terreno, che dovrà essere elevato sul piano stradale da centimetri 80 ad 1 metro.

Piani.

ART. 66.

Le costruzioni staccate di complemento delle palazzine non potranno essere che a due piani, compreso il terreno.

Annessi.

ART. 67.

L'area complessiva fabbricata delle palazzine e degli eventuali annessi staccati, esclusi gli spazi destinati a cortili rustici, recinti da semplici muri, non potrà superare i due quinti di quella dell'intero lotto in cui verranno costruite. Tutta la rimanente area del lotto, verrà sistemata a giardinetti.

Area.

Nel computo dell'area, quella occupata dalle cancellate figurerà come area libera.

ART. 68.

Il recinto della proprietà sarà formato da cancellate ornamentali sopra zoccoli come all'art. 47.

Cancellate.

L'altezza delle cancellate dovrà essere dai metri 2,50 ai metri 3 dal suolo, quella degli zoccoli non maggiore di metri 1.

ART. 69.

Tetti.

Si dichiarano esclusi i tetti coperti da tegole comuni a canale, salvo il caso che siano richiesti dal carattere speciale dell'edificio.

I tetti e loro accessori dovranno conformarsi per modo da servire di decorazione e di abbellimento delle nuove costruzioni.

ART. 70.

Prescrizioni speciali.

L'Autorità municipale si riserva all'atto dell'approvazione dei progetti di dare tutte quelle prescrizioni che fossero richieste da casi speciali.

CAPITOLO IX.

Servitù speciali di ordine e sicurezza pubblica.

Sorveglianza — Contravvenzioni — Disposizioni transitorie.

ART. 71.

Servitù pubbliche speciali.

All'Autorità municipale è riservata, per ragioni di pubblico servizio, la facoltà di applicare o far applicare, previo avviso agli interessati, alle fronti dei fabbricati o costruzioni di qualsiasi natura prospettanti le pubbliche vie:

- a)* le mensole, i ganci, i tubi, ecc., per la pubblica illuminazione;
- b)* le nicchie e le lastre per pubblici pisciatoi;
- c)* le indicazioni dei nomi delle vie, piazze, corsi, vicoli, ecc.;
- d)* i ganci ed i sostegni per i fili conduttori elettrici;
- e)* i quadri per gli avvisi ufficiali;
- f)* gli orologi elettrici;
- g)* le piastrine ed i capisaldi per indicazioni altimetriche di tracciamenti e di idranti;
- h)* quant'altro può interessare il pubblico servizio a giudizio dell'Autorità comunale;
- i)* qualunque altra indicazione d'interesse pubblico deliberata per misura generale dal Consiglio comunale.

ART. 72.

Il Comune assegna ad ogni fabbricato il numero civico e fa apporre a proprie spese l'indicatore del numero assegnato. Il proprietario del fabbricato riceve in consegna l'indicatore ed è obbligato a conservarlo ed a mantenerlo sempre nel posto ove venne collocato senza poterlo sottrarre alla pubblica vista.

Indicatori di Via.
Numero civico.

Gli indicatori delle vie sono pure apposti a spese civiche nei luoghi stabiliti dall'Autorità comunale e il proprietario della casa non può sottrarli alla pubblica vista.

Il proprietario, ove voglia eseguire lavori di qualsiasi natura alla fronte di un fabbricato nella parte in cui sia apposto un indicatore o un oggetto di cui agli articoli precedenti prima di iniziare l'opera, dovrà accordarsi coll'Autorità comunale, la quale prescriverà i provvedimenti opportuni riguardo all'indicatore stesso.

ART. 73.

In caso di demolizione di fabbricati che non debbono più essere ricostruiti, o nel caso di soppressione di porte esterne di accesso, il proprietario deve notificare al Comune il numero o i numeri civici che vanno a scomparire.

Demolizioni.

ART. 74.

Quando si costruiscono nuovi fabbricati sopra aree nude fronteggianti le pubbliche vie, i proprietari devono domandare all'Autorità municipale i numeri civici da applicarsi alle porte d'ingresso dei fabbricati medesimi.

ART. 75.

Quando uno o più proprietari intendessero di aprire od anche solo di iniziare una strada privata, dovranno presentare al Comune il relativo progetto, ottenerne l'approvazione ed addivenire a regolare atto pubblico a garanzia dell'impegno di sistemare, mantenere ed illuminare la strada stessa nei modi prescritti, fino all'epoca in cui potrà eventualmente venir ricevuta in consegna dal Comune, provvedendola di fognatura a norma dei regolamenti municipali.

Vie private.

In nessun caso verrà concessa l'apertura di strade a fondo

cieco, di larghezza inferiore ai metri 12.00 ed in mancata conformità o correlazione organica ai piani regolatori e di ampliamento anche nella zona immediatamente adiacente ai medesimi.

Le case e le costruzioni in genere, che dovessero sorgere lungo le dette strade, saranno soggette alle disposizioni di questo Regolamento, precisamente come se le stesse prospettassero una via pubblica della larghezza regolamentare stabilita dal Comune ed iscritta in apposito elenco.

ART. 76.

Non è permesso fabbricare se non in fregio a strade pubbliche o a strade private previamente approvate dall'Autorità municipale a sensi del precedente articolo ed aperte al pubblico passaggio, dietro regolare autorizzazione, prima della concessione della licenza d'abitabilità delle nuove fabbriche.

Potranno considerarsi, a giudizio dell'Autorità comunale, soddisfatte le condizioni suesposte, quando la costruzione, ancorchè non si trovi in fregio ad area pubblica, venga racchiusa entro recinto che fronteggi con uno dei suoi lati almeno, le strade pubbliche o quelle private regolarmente aperte al pubblico passaggio come sopra.

Tale disposizione è applicabile anche alle costruzioni eseguite secondo linee di Piano Regolatore, quando prima dell'inizio dei lavori, non siano intervenuti col Comune accordi per l'esecuzione del Piano stesso.

Non saranno applicabili le disposizioni di questo articolo alle costruzioni esclusivamente destinate all'uso agricolo e che si trovino oltre i limiti del Piano di ampliamento.

ART. 77.

I cortili e le vie private comunicanti colle vie e piazze pubbliche, che non si trovano nelle condizioni di cui al precedente articolo 75, dovranno essere chiuse con muro o cancello anche apribile da eseguirsi sopra disegno approvato.

L'Autorità comunale avrà la facoltà di applicare questa disposizione anche alle vie private aperte in seguito a regolare approvazione, quando, per inosservanza delle condizioni surricordate, ciò si rendesse — a giudizio dell'Autorità comunale — necessario nell'interesse pubblico.

È in facoltà del Comune di prescrivere che le aree di fabbrica in fregio a vie e spazi pubblici, sieno da queste difese con

muri di cinta od almeno con cesate solide e di aspetto decoroso a giudizio dell'Autorità comunale.

ART. 78.

Nelle località dove si eseguono opere edilizie avranno diritto di accedere i rappresentanti ed agenti municipali per ispezionarvi i lavori: ed il proprietario e l'assuntore delle opere dovranno esibire a richiesta i tipi approvati e fornire tutti gli schiarimenti del caso.

Ispezioni.

ART. 79.

Non saranno applicabili ai fabbricati di qualsiasi natura che sorgessero oltre i limiti del piano regolatore, ed ai muri provvisori di cinta di cui all'art. 56, le disposizioni di questo Regolamento contenute nel Capitolo VI.

Esenzioni.

ART. 80.

Le contravvenzioni alle prescrizioni del presente Regolamento, in quanto non siano punibili a termini dell'art. 391 del Regolamento locale d'Igiene 1901 (1), sono ammesse a conciliazione e punite a termine di legge, salvo quanto dispone l'art. 16 della legge 25 febbraio 1904, N. 57.

Contravvenzioni.

ART. 81.

Entro due anni dall'attuazione del presente regolamento si dovranno eseguire negli edifici preesistenti le opere sottoindicate:

Disposizioni transitorie.

- a) applicare alle finestre ed ai lucernari dei sotterranei le reti metalliche prescritte dall'art. 30;
- b) applicare i canali di gronda e tubi pluviali, come all'articolo 52;
- c) ridurre i serramenti di porte, botteghe e finestre in conformità alle prescrizioni dell'art. 49;
- d) ridurre gli edifici (muri di cinta compresi) che frangono spazi pubblici, in conformità alle prescrizioni degli articoli 47, 50 e 56;

(1) Art. 391. — Le infrazioni alle prescrizioni del presente Regolamento, per le quali non siano dalla legge sanitaria 22 dicembre 1888, dal Codice penale, o da altre disposizioni stabilite pene diverse, sono punite, a termini dell'art. 60 di detta legge sanitaria, con pene pecuniarie da L. 51 a L. 500 (*omissis*).

e) sopprimere i cessi e le relative bussole sporgenti, quando siano comunque visibili dagli spazi pubblici;

f) ridurre le tubazioni del gas e le condutture di correnti elettriche ad elevato potenziale, in conformità al disposto degli articoli 38, 39 e 40.

CAPITOLO X.

Tasse e competenze.

ART. 82.

Tasse e competenze.

Le tasse e competenze per le opere edilizie, approvazione disegni e visite tecniche, sono quelle stabilite dalla seguente tariffa e sono dovute nei riguardi del Comune, dal proprietario dello stabile a cui esse si riferiscono, salvo per le visite tecniche straordinarie quando da esse non sia emersa la necessità di ingiunzione alcuna, le quali, se eseguite per iniziativa d'ufficio sono esenti da tassazione, se invece eseguite a richiesta di privati (proprietari, affittuari od altri), sono a carico del richiedente stesso che dovrà depositarne anticipatamente l'importo.

T A R I F F A.

Articolo	OGGETTO	Importo
1	Visita tecnica — ordinaria (1) L.	5 —
	» » straordinaria (1) »	10 —
2	Approvazione disegni ed opere esterne senza disegno (2) »	5 —
3	Sporgenze sull'area pubblica per: (4)	
	a) Verande: per ogni metro quadrato in proiezione (3) »	10 —
	b) Poggioli e ringhiere in 1° piano 1° ordine di poggioli e ringhiere) fino a metri lineari 3.50 di fronte cad. »	20 —
	. Idem, per ogni metro lineare o frazione in più . »	5 —
	c) Poggioli e ringhiere nei piani superiori, fino a metri lineari 3.50 come sopra cad. »	12 —
	. Idem, per ogni metro lineare o frazione in più . »	3 —
	d) Gronde: per ogni metro lineare »	2 —
	e) Ringhiere sopra gronda per ogni metro lineare (oltre la tassa di cui al comma d) »	150

Articolo	OGGETTO	Importo
4	Cesata con occupazione di suolo pubblico, per ogni metro quadrato di spazio occupato e per cadaun mese, o frazione, di occupazione:	
	a) per la zona di città estesa fino alla cerchia della fossa interna (Mandamento I e II) L.	— 40
	b) per la zona anulare compresa fra la fossa interna e la linea daziaria »	— 25
	c) per la zona esterna della linea daziaria »	— 10
5	Scale aeree	
	Ponte Belloni, Frattini e simili } per ciascun mese o fra-	
	Ponti mobili in genere } zione (4) »	10 —
6	Scale e ponti predetti se rimossi in giornata, per ciascun giorno o frazione (4) »	1 —
7	Puntelli sulla strada: per le zone a e b dell'art. 4, cadauno per ogni mese come sopra (5) »	4 50
	Idem, per la zona c) dell'art. 4 (5). »	2 —

Avvertenze.

(1) Sono *ordinarie* le visite tecniche prescritte dai vigenti regolamenti e quelle per constatazione di opere ingiunte, quando le visite stesse danno immediatamente luogo a collaudo definitivo. Tutte le altre, comprese le visite suppletive alle succitate e quelle richieste dai privati (proprietari, affittuari od altri) per ragioni di sicurezza od igiene, sono *straordinarie*.

(2) La tassa approvazione d'isegni non si applica che ai disegni sottoposti all'esame della Commissione edilizia e muniti del relativo timbro.

(3) La proiezione delle verande si misura colla regola del minimo rettangolo circoscritto alla sagoma di maggior sporto.

(4) Le tasse agli art. 3, 5 e 6, sono ridotte alla metà per le zone esterne della linea daziaria.

(5) Se i puntelli sono applicati aderenti alle fronti delle case in modo da non sporgere oltre metri 0.40 dallo zoccolo (puntello compreso), le tasse di cui all'art. 7 verranno rispettivamente ridotte a L. 1.00 e L. 0.50.

IL SINDACO

firmato, Avv. G. B. BARINETTI.

L'Assessore

firmato, Avv. PLACIDO MARENSI.

(Deliberazione 29 luglio 1898 del Consiglio comunale di Milano — estratto della proposta seconda dell'unificazione tributaria del Comune — approvata dalla Giunta provinciale Amministrativa di Milano con atto 24 Agosto 1898, N. 709 A).

Il Consiglio comunale (*omissis*),
determina in metri 25 per ciascuna le zone di vigilanza esterna ed interna di cui agli art. 156 e 158 del Regolamento generale daziario 27 febbraio 1898.

Zona
di servitù daziaria.

MARIANI BATTISTA

COSTRUTTORE-EDILE

IMPIANTI di STABILIMENTI e MAGAZZINI


MILANO

Via Giuseppe Prina, 5



CASA FONDATA NEL 1882

In 16 anni d'esercizio vennero costruiti Num. 386 Camini per Stabilimenti dell'altezza da 40 a 70 m.^{tri} fra i quali uno di m.^{tri} 85,50 per la Ditta ACKERMANN ad Omegna. Contemporaneamente venne eseguito la muratura delle caldaie e fondazione delle macchine in gettata di cemento.


CAMINO IN LATERIZI FORTI.




CAMINO IN PRISMA DI CEMENTO, BLOCCHI.



FACCIATA CALDAIA CORNOVAGLIA.



FONDAZIONE DI TURBINE
(gettata di Cemento).



FACCIATA CALDAIA "BABCOCK & WILCOX."

MARIANI BATTISTA

COSTRUTTORE EDILE

IMPIANTI di STABILIMENTI, MAGAZZINI, Ecc.

Via Giuseppe Prina Num. 5

MILANO

Specialità in Camini per Stabilimenti

POSA IN OPERA DI CALDAIE A VAPORE E MOTORI

FORNACI SISTEMA "HOFFMANN", e FORNI DA PRESTINO IN GENERE

FONDAZIONE MACCHINE e TURBINE

in gettata Blocchi di Cemento

*** DEPOSITO ***

Mattoni e Terre refrattari, Nazionali ed Esteri.

Mattoni forti smaltati lucidi a diversi colori

(per facciate delle Caldaie).

Mattoni di Cemento mosaico (per facciate delle Caldaie).